

# Modello 730/2014

*a cura dell'Avv. Roberto Chiumiento*

Materiale predisposto per l'incontro di



Bologna, 10 marzo

# **I° Modulo**

**Modalità e termini di  
presentazione del Modello**

# Argomenti trattati

- Termini e presentazione Modello 730/14;
- Modalità di invio del Mod. 730-4 telematico;
- Contribuenti senza sostituto **(novità)**;
- Soggetti obbligati ed esonerati;


# Vantaggi 730

**UNICO**



Modello per tutti

**730**



Utilizzabile con alcuni requisiti

assenza di  
alcuni redditi  
e presenza di  
sostituto



**Vantaggi 730**



**Credito** recuperabile più velocemente



**Versamenti** gestiti dal **sostituto**



**Non** si devono gestire i **calcoli**

# Contribuenti senza sostituto (1 di 8)



Novità

L'ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere alla c.d. dichiarazione semplificata è stato introdotto **dall'articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013** (c.d. "Decreto Fare") e, a partire da quest'anno, il Modello 730/2014 può essere presentato al CAF o a un professionista, **sia nell'ipotesi in cui emerga un credito da rimborsare, sia in presenza di un debito d'imposta da versare**. Sarà sufficiente barrare la casella "730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro ***"Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"***.

Nuova casella

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO <small>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</small>						
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE		
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.	
FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE	
						MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input checked="" type="checkbox"/>

# Contribuenti senza sostituto – casistiche (2 di 8)

L'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della

## ESEMPI

- Lavoratori dipendenti di datore di lavoro «privato» (colf, baby sitter, badanti ecc...);
- Lavoratori, collaboratori a progetto privi di datore di lavoro o committente al momento della presentazione del Modello 730;
- Titolari di borse di studio imponibili;
- Soci di cooperative di servizi o produzione lavoro
- NO** titolari di redditi di lavoro autonomo occasionale (quadro D)

# Contribuenti senza sostituto (3 di 8)

In caso di **credito** il rimborso è erogato dall'Agenzia delle Entrate, dopo l'evidenza nel nuovo rigo 164 del prospetto di liquidazione Modello 730-3

163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)		.00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari) Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborso di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni).		.00

In caso di **debito** (rigo 162), il soggetto che presta l'assistenza fiscale, alla luce delle vigenti disposizioni normative dovrà, alternativamente:

- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento ed il contribuente in tal caso dovrà fornire al CAF/professionista abilitato: la delega di addebito per il pagamento delle imposte o le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).
- consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto.	.00	.00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245.	.00	.00

## Contribuenti senza sostituto - DEBITO (4 di 8)

Obbligo di consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

In attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che il termine ultimo cui fare riferimento sia quello previsto per i soggetti IRPEF che presentano UNICO (16 giugno); l'F24 dovrà essere consegnato al contribuente entro il 6 giugno, anticipando il termine per l'elaborazione delle dichiarazioni da parte dei CAF (15 giugno).

Sarà da chiarire se il versamento potrà essere effettuato anche entro il 16 luglio, con maggiorazione dello 0,40%.



## Contribuenti senza sostituto – CREDITO (5 di 8)

Se emerge un credito, [i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate](#) sulla base del risultato finale della dichiarazione, mediante accredito in conto bancario o postale.

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo c/c bancario o postale (codice IBAN), il rimborso verrà accreditato sul quel conto.

Se il contribuente non ha fornito le informazioni riguardanti il conto corrente, il rimborso verrà effettuato mediante:

- contanti alle Poste (esclusivamente per importi inferiori ad € 1.000,00);
- vaglia cambiario della Banca d'Italia.

# Contribuenti senza sostituto - Mod. 730-3 (6 di 8)

Nel prospetto di liquidazione è stata inoltre inserita la sezione “Importi da versare Mod. F24 (730 dipendenti senza sostituto)”.

Sono qui indicate le somme da versare, a cura del contribuente, relative a ciascun imposta.

IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)					
IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO		1	2	3	4
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	IMPORTO DA VERSARE
231	IRPEF	4001	2013		,00
232	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2013		,00
233	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2013		,00
234	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2014	4033	2014		,00
235	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2013		,00
236	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014	3843	2014		,00
237	IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTTIVITA'	1053	2013		,00
238	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2013		,00
239	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014	1840	2014		,00
240	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1683	2013		,00
241	Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2013	,00
242		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2013	,00
243		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014	3843	2014	,00
IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE					
244	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2014	4034	2014		,00
245	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014	1841	2014		,00

# Contribuenti senza sostituto - importi (7 di 8)

I crediti non superiori ad € 12,00 relativi a soggetti privi di sostituto di imposta saranno indicati nella nuova **colonna 5, righe da 191 a 198**, Mod. 730-3, in quanto i rimborsi di importo non superiore ad € 12,00 non verranno erogati da parte dell'Agencia.

ESEMPIO - SALDO CONTABILE A CREDITO NON SUPERIORE AD € 12,00

- IRPEF: € **50,00 a debito**;
- addizionale regionale IRPEF: € **60,00 a credito**.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	50,00
92	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	<sup>1</sup> 06	,00	60,00	,00	60,00	,00	,00
93	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00

**NO RIMBORSO** nessuna compilazione rigo 164

# Contribuenti senza sostituto credito < 12 euro (8 di 8)

L'importo del credito non rimborsabile va indicato a rigo 192, e potrà essere utilizzato in compensazione mediante Mod. F24 o nella prima dichiarazione utile.

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		<sup>1</sup> CODICE TRIBUTO	<sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO	<sup>3</sup> CODICE REGIONE/COMUNE	<sup>4</sup> CREDITO (DA QUADRO I)	<sup>5</sup> DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
191	IRPEF	4001	2013		,00	,00
192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2013	06	,00	10,00

# Soggetti autorizzati

- Pensionati e lavoratori dipendenti
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito (es. cassintegrati)
- Soci di cooperative di produzione e lavoro
- Lavoratori socialmente utili
- Collaboratori coordinati e continuativi o a progetto  
**(ESCLUSIVAMENTE AL CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO)**
- Soggetti che presentano la dichiarazione per persone incapaci se questi ultimi sono in possesso dei predetti requisiti  
**(COMPILAZIONE DI DUE DICHIARAZIONI MOD. 730)**

<b>CONTRIBUENTE</b>	Dichiarante <input type="checkbox"/>	Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta <input type="checkbox"/>	Rappresentante o tutore <input checked="" type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE


# Tempo determinato

Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati il modello 730 anche per

## i rapporti a tempo determinato “precari”

- Anche coloro che abbiano un rapporto a tempo determinato possono presentare il modello 730:
  - direttamente al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno da aprile a luglio 2014
  - al CAF o professionista se ed il rapporto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto che effettuerà i conguagli
  - al sostituto d’imposta, al caf o professionista per i c.d. “precari” della scuola, qualora il contratto duri almeno dal mese di settembre 2013 al mese di giugno 2014.

Circolare nr. 14/E 2013 - con debito versamento -



Autonomo versamento come se fosse cessata l’assistenza fiscale

# Mod. 730 per quali redditi

Possono utilizzare il Mod. 730 i **contribuenti che nel 2013 hanno percepito:**

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Anche in forma congiunta

## **5. La dichiarazione congiunta**

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

.... Per gli stessi redditi

# NON possono usare il 730

**Chi deve  
dichiarare  
redditi ...**



... d'impresa (*anche in partecipazione*)



... di lavoro autonomo (*anche in partecipazione*)



... redditi diversi non dichiarabili nel quadro D

***Proventi da affitto d'azienda – PLUS cessione PQ o PLUS cessione  
PNQ black list***

**inoltre ...**



... chi deve presentare IVA, 770 o IRAP



... chi non è residente nel 2013 e/o 2014



... eredi per i redditi del *de cuius*



# 730 + UNICO

In UNICO **NON** barrare *“dichiarazione integrativa”*

Presentazione del solo **frontespizio** di UNICO + 730...

RM



tassazione separata **NON** indicabili nel quadro D

***Non è possibile l'opzione per la tassazione ordinaria***



Affrancamento terreni e partecipazioni

RT



**Plusvalenze da PNQ**



Minusvalenze da PQ e PNQ (*per il riporto*)


# 730 + UNICO

RW



Detenzione investimenti esteri nel 2013

Per calcolo IVIE ed IVAFE su immobili ed attività finanziarie detenute all'estero



AC



Dati dei fornitori dei condomini e dati catastali per lavori edili su parti comuni

RR



Contributi previdenziali soci di SRL

*CM 55/E/01 – par. 6.5*

# Immobili posseduti all'estero IVIE ed IRPEF (1 di 2)

## NOVITA' NEL MODELLO DICHIARATIVO

### Quadro RW e D

L'introduzione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) ad opera dell'art. 19, commi da 13 a 23, D.L. n. 201/2011, ha determinato rilevanti ripercussioni in merito alla tassazione sui redditi derivanti da immobili situati all'estero.

Resta fermo il fatto che, se nello stato estero l'immobile non è soggetto ad imposizione sul reddito, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

In tale ipotesi, infatti, l'immobile situato all'estero è soggetto ad IVIE (calcolo quadro RW) ma non concorre alla formazione del reddito in Italia (quadro D non compilato).

# Immobili posseduti all'estero IVIE ed IRPEF (2 di 2)

In pratica, il contribuente:

- non deve dichiarare l'immobile estero nel rigo D4 del 730/2014;
- deve presentare il quadro RW di UNICO ai fini IVIE.


Diversamente, nel caso in cui l'immobile situato nello Stato estero è tassabile con tariffe d'estimo (codice 8) criteri simili oppure si è percepito un canone di locazione (codice 5) va indicato in dichiarazione nel quadro D, rigo D4.

QUADRO D ALTRI REDDITI									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO <sup>2</sup>	REDDITI <sup>4</sup>	RITENUTE		ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO <sup>2</sup>	REDDITI <sup>4</sup>	RITENUTE
D1			,00	,00	D2			,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO								,00
D4	REDDITI DIVERSI							SPESE	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE								,00

codici 5 ed 8

# Modalità e termini di presentazione (1 di 5)


Differenti modalità e scadenze di presentazione del modello 730 in relazione al soggetto che presta l'assistenza fiscale

- centro di assistenza fiscale / professionista
  - sostituto d'imposta
- 

**Differenti adempimenti sulla verifica della documentazione e rischio di sanzione per apposizione del visto infedele (caf, intermediari)**

# Modalità e termini di presentazione (2 di 5)

## Il contribuente a chi lo presenta e quando



# Modalità e termini di presentazione (3 di 5)

Adempimento		Termini
Il contribuente presenta il 730 al CAF entro	➔	<b>31 maggio 2014</b>
Il CAF consegna al contribuente il 730 e 730/3 elaborato entro	➔	<b>15 giugno 2014</b>
Il CAF trasmette le dichiarazioni telematicamente all'Agenda <b>e al sostituto entro</b>	➔	<b><u>30 giugno 2014</u></b>
Trasmissione telematica del risultato contabile del 730 ai Sostituti d'imposta:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tutti i sostituti dovranno</b> ricevere il 730/4 attraverso l'Agenda delle Entrate;</li><li>• <b>Sono esclusi</b> INPS e TESORO;</li></ul>		
Per utilizzare questa modalità di ricezione il Sostituto dovrà, <b>entro il 31 marzo 2014</b> , inviare telematicamente apposita comunicazione all'Agenda;		

**730-4 telematico**

# Modalità e termini di presentazione (4 di 5)

## FLUSSO TELEMATICO DEI MODELLI 730-4

1.1. I Caf-dipendenti, entro i termini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, comunicano in via telematica all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile del modello 730, mod. 730-4, nello stesso "file" contenente i dati della dichiarazione.

**30 / 06 / 2014**

1.2. L'Agenzia delle Entrate provvede a:

- a) fornire ad ogni singolo Caf l'attestazione di ricezione del modello 730-4, entro i successivi cinque giorni;
- b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, entro dieci giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni 730;

**Dati dei conguagli ai sostituti max entro il 10/07/14**  
**Ragione dello "slittamento" in avanti dei conguagli se il sostituto paga le retribuzioni di giugno nei primi 10 gg. mese successivo**



# Modalità e termini di presentazione (5 di 5)

## FLUSSO TELEMATICO DEI MODELLI 730-4

Obbligo generalizzato da parte di **TUTTI** i sostituti di «accreditarsi» presso l'amministrazione finanziaria

<p><b><u>CONFERMA</u></b></p> <p>Per alcuni sostituti d'imposta potrebbe essere agosto 2014</p>	<p>Formulazione Art. 19 D.M. n. 164/99</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• somme a debito <i>"...trattenute sulla retribuzione <u>di competenza</u> del mese di luglio..."</i></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• somme a credito <i>"...sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione <u>di competenza</u> del mese di luglio..."</i></li></ul>

**Conguagli da assistenza fiscale dopo lo "scarico" dei dati relativi ai 730-4**



# **II° Modulo**

**Controlli e rettifiche sulla dichiarazione**

# Argomenti trattati

- Apposizione visto di conformità e controlli documentali;
- Controllo preventivo per crediti superiori ad euro 4.000,00 **(novità)**;
- Dichiarazioni integrative e rettificative.

# Visto conformità (1 di 4)

## Obbligo di apposizione del visto di conformità D.M. 164/99

Così come indicato all'art. 2, comma 1 del D.M. 164/99 il visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scorporo delle ritenute d'acconto.

Più in dettaglio il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare dei redditi e delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione esibita;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla

## La documentazione può essere costituita, ad esempio:

- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione riguardante gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, inoltre, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto a una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;

ESAME CUD

## Visto conformità (2 di 4)

La circolare sull'assistenza fiscale al capitolo 3.4 indica che non potrà essere applicato la sanzione per il visto di conformità infedele laddove il CAF abbia verificato correttamente la documentazione esibita:

*L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF ne conserva copia. In caso contrario, e' necessario che gli stessi siano*

**analiticamente indicati nel Mod. 730-2.**

*Ad esempio, **le spese farmaceutiche si intendono elencate analiticamente se indicate separatamente dalle altre spese sanitarie, con la relativa indicazione dell'importo, anche complessivo, della spesa sostenuta.** Tale indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF che ha rilasciato il visto di conformità”.*

## Visto conformità (3 di 4)

La circolare n. **15/E del 2005** sui quesiti Consulta CAAF risposte 11.1 – 11.2 – 11.3 precisa che **non sarà applicata la sanzione per il visto di conformità infedele:**

**Scontrini divenuti illeggibili** (conservazione copia o compilazione analitica del mod. 730-2);

- **Smarrimento della documentazione da parte del contribuente** (compilazione analitica del mod. 730-2);
- **Contribuente non rintracciabile** (compilazione analitica del mod. 730-2).

## Visto conformità (4 di 4)

### Documentazione da controllare esempi



**Contratto mutuo** per acquisto, costruzione o ristrutturazione abitazione principale *(CM 15/E/05)*



**Rogito** di acquisto dell'immobile



**Spese** di costruzione e ristrutturazione



**documentazione 36% 50 %, 55% e 65%** *(bonifici fatture comunicazione ecc)*



**Documentazione già prodotta** in anni precedenti e **copia conservata** dal CAF

*contratto di mutuo, documentazione 36%, 50%, 55% e 65% anni precedenti* <sub>31</sub>

# Attività di controllo AE e produzione della documentazione (1 di 3)

RIFORMA ATTIVITA' DEI CAF CON MODIFICHE D.LGS. 241/97 e D.M. 164/99

Novità conservazione documentazione legge stabilità 2014, legge nr. 147 art. 1, commi 616 e 617

## Esteso l'ambito applicativo delle sanzioni

per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazione

Introdotti alcuni obblighi informativi nonché un inasprimento di sanzioni a carico dei CAF che non rispettino adeguati livelli di servizio o commettano gravi violazioni nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale

Inseriti requisiti più stringenti per componenti del consiglio di amministrazione dei CAF

Se dalla liquidazione della dichiarazione emerge un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per quali è previsto il versamento unitario

Attività di controllo AE e produzione della documentazione



# Attività di controllo AE e produzione della documentazione (2 di 3)

Oltre agli aspetti sanzionatori, novità sostanziali sotto il profilo dell'attività di controllo documentale e produzione documentazione

L'agenzia invierà ai caf le richieste di documenti prima della comunicazione al contribuente.

Per tale ragione il caf sarà obbligato a conservare copia delle dichiarazioni, prospetti di liquidazione e documentazione oneri fino al 31/12 quarto anno successivo la presentazione

Nuovo articolo 26, comma 3 bis D.M. 164/99

# Attività di controllo AE e produzione della documentazione (3 di 3)

Nuovo articolo 26, comma 3 bis D.M. 164/99

«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

Dubbi: quale archiviazione ?  
Aumento costi se «sostitutiva»

# Credito contribuente (1 di 2)

Se da liquidazione emerge un **credito** d'imposta, il contribuente può utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il **pagamento di somme in F24**

Da quest'anno il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014 potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare oltre che l'IMU (come negli anni precedenti) anche altre imposte, non comprese nel modello 730 ma che possono essere versate mediante modello F24, quali ad esempio la TASI o le altre, nuove imposte locali sugli immobili, a garanzia dei servizi resi dagli enti territoriali.

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE					
I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	<input type="text"/>	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	<input type="checkbox"/>

Oltre alla compilazione del **quadro I**, per l'opzione relativa alla compensazione "esterna", il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto ad evidenziare l'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte nei righi da 191 a 197** (da 211 a 217 per il coniuge) **del prospetto di liquidazione** consegnato al contribuente.

# Credito contribuente (2 di 2)

Oltre alla compilazione del **quadro I**, per l'opzione relativa alla compensazione "esterna", il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto ad evidenziare l'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte nei righi da 191 a 197** (da 211 a 217 per il coniuge) **del prospetto di liquidazione** consegnato al contribuente.

**DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**

<b>CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24</b>			<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>	<b>CODICE REGIONE/COMUNE</b>	<b>CREDITO (DA QUADRO I)</b>	<b>DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)</b>
<b>DICHIARANTE</b>	<b>191</b>	IRPEF	4001	2013		.00	.00
	<b>192</b>	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2013		.00	.00
	<b>193</b>	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2013		.00	.00
	<b>194</b>	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2013		.00	.00
	<b>195</b>	SOLO ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2013			.00
	<b>196</b>	MODELLO 730 IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTTIVITA'	1053	2013			.00
	<b>197</b>	INTEGRATIVO CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETA'	1683	2013			.00
	<b>198</b>	TOTALE				.00	.00
<b>CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24</b>			<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>	<b>CODICE REGIONE/COMUNE</b>	<b>CREDITO (DA QUADRO I)</b>	<b>DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)</b>
<b>CONIUGE</b>	<b>211</b>	IRPEF	4001	2013		.00	.00
	<b>212</b>	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2013		.00	.00
	<b>213</b>	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2013		.00	.00
	<b>214</b>	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2013		.00	.00
	<b>215</b>	SOLO ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2013			.00
	<b>216</b>	MODELLO 730 IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTTIVITA'	1053	2013			.00
	<b>217</b>	INTEGRATIVO CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETA'	1683	2013			.00
	<b>218</b>	TOTALE				.00	.00

# Possibili autocertificazioni

## *3.7.2 Documentazione che può essere sostituita da autocertificazione*

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:

- la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
- la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità.

# Nuovo cliente

**Documentazione NON prodotta** in anni precedenti

***Oneri pluriennali – circolare nr. 26/E del 2005 -***

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto assistenza negli anni precedenti ad un altro CAF ovvero abbia utilizzato il modello 730 presentandolo al datore di lavoro o abbia presentato il modello Unico, il CAF o professionista abilitato deve verificare tutti i documenti con riferimento alle diverse situazioni per le quali è possibile beneficiare della detrazione. In linea generale il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

## Crediti superiori ad euro 4.000,00 (1 di 8)

Controllo preventivo per crediti superiori ad euro 4.000,00

### **NOVITA'**

Da quest'anno, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge stabilità 2014, sui modelli 730/2014 l'Agenzia delle Entrate effettua **controlli preventivi**, anche documentali:

- sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il controllo dovrebbe aver termine entro il mese di dicembre 2014 ed il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Il controllo preventivo NON influisce sui possibili successivi controlli ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73

## Crediti superiori ad euro 4.000,00 tempistiche (2 di 8)

I controlli saranno effettuati **entro sei mesi** dalla scadenza dei termini per la trasmissione telematica della dichiarazione, ossia sei mesi decorrenti dal 30 giugno.

Il termine ultimo per effettuare le verifiche **scade quindi il 30 dicembre 2014.**

Pertanto, considerando che i rimborsi verranno erogati solamente al termine delle suddette verifiche, si presume che l'Agenzia delle Entrate provvederà ad erogare la maggior parte dei rimborsi spettanti solo a partire dal 2015.

Se la dichiarazione è stata inviata successivamente alla scadenza dei sopradetti termini, i controlli preventivi saranno effettuati entro 6 mesi dalla data di trasmissione della stessa.



# Crediti superiori ad euro 4.000,00 (3 di 8)

Controllo preventivo per crediti superiori ad euro 4.000,00

## NUOVO RIGO 164 PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE				
IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO				
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto		,00	,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245		,00	,00
				CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)			,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari) Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborso di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni).			,00

Il rigo in questione è utilizzato per una [duplice funzione](#), a seconda che si tratti della dichiarazione di:

- un **contribuente senza sostituto d'imposta**. In tal caso, **non** dovrà essere **barrata** la casella, ma si procederà direttamente ad indicare l'importo del rimborso a colonna 2;
- un **contribuente con sostituto d'imposta a cui spetta un rimborso complessivamente superiore ad euro 4.000,00**. In questo caso nel rigo 164 sarà **barrata** la prima casella e, a colonna 2, riportato l'importo del credito (superiore ad euro 4.000,00).

## Crediti superiori ad euro 4.000,00 (4 di 8)

Controllo preventivo per crediti superiori ad euro 4.000,00

### Risposte AE a TELEFISCO 2014

E' stato precisato che si procederà, ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della Legge n. 147/2013, a effettuare tale rimborso nel caso in cui lo stesso derivi anche parzialmente da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta. **In pratica rilevano anche solo le eccedenze derivanti dalla dichiarazione dell'anno precedente sebbene il contribuente non abbia indicato familiari a carico nel relativo prospetto.** In tutti questi casi il sostituto d'imposta è esonerato dall'effettuazione del conguaglio così come disciplinato all'articolo 19 del Dm 164 del 31 maggio 1999.

# Crediti superiori ad euro 4.000,00 casistiche (5 di 8)

## ASSISTENZA FISCALE DI INTERMEDIARI E CAF

In base a tale precisazione, nel caso in cui un contribuente presenti un rimborso maggiore ad € 4.000, possono verificarsi le seguenti casistiche:

Presenza di rimborsi superiori ad € 4.000				
Caso n°	Detrazioni per carichi di famiglia	Eccedenze derivanti da dichiarazioni precedenti	Controlli preventivi	Erogazione del rimborso da parte di:
1	Sì	No	Sì	Agenzia delle Entrate
2	Sì	Sì	Sì	Agenzia delle Entrate
3	No	Sì	Sì	Agenzia delle Entrate
4	No	No	No	Sostituto d'imposta

# Crediti superiori ad euro 4.000,00 casistiche (6 di 8)

Fermo restando i due «presupposti» (carichi di famiglie ed eccedenze) occorre fare riferimento al saldo contabile complessivo: ossia la somma tra i tributi a credito e quelli a debito relativi ad IRPEF, addizionali regionale e comunale, imposte sostitutive, acconto 20% sui redditi a tassazione separata, ecc.

## **Esempio:**

- credito IRPEF: € 4.200,00, con presenza di detrazioni per carichi di famiglia;
- acconto tassazione separata: € 320.

Nel caso prospettato il rimborso sarà pari ad € 3.880. Pertanto, non saranno effettuati i controlli preventivi e la somma sarà erogata in busta paga direttamente dal sostituto d'imposta.

		CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)	3.880 ,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari) Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborso di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni).	,00

# Crediti superiori ad euro 4.000,00 dich. Congiunta (7 di 8)

In caso di dichiarazione congiunta, potrebbe essere più frequente il raggiungimento del limite di € 4.000, perché si ritiene che l'importo limite cui fare riferimento sia quello del rimborso complessivo, dato dalla sommatoria dei crediti di ciascun coniuge.

**730** **MODELLO 730/2014 redditi 2013** Mod. N.   
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

agenzia entrate

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

<b>CONTRIBUENTE</b>	Dichiarante <input type="checkbox"/>	Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta <input checked="" type="checkbox"/>	Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 Integrativo (vedere istruzioni)	Situazioni particolari	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

# Crediti superiori ad euro 4.000,00 – superamento (8 di 8)

Contribuente con rimborso per crediti d'imposta  
pari ad € 4.389.

Il soggetto che presta assistenza fiscale provvederà a barrare la casella e indicare l'importo del rimborso a colonna 2 del rigo 164, Mod. 730-3.

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE				
IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO				
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN:	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	<b>IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA</b> Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto		1	2
			,00	,00
162	<b>IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24</b> (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righe da 231 a 245			
			,00	,00
				CREDITO
163	<b>IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA</b> Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)			,00
164	<b>IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b> (dipendenti senza sostituto e casi particolari) <input checked="" type="checkbox"/> Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborsi di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni).			<b>4.389</b> ,00

# Rettifica della dichiarazione (1 di 6)

Adempimento	Termini
Il contribuente presenta il <b>730 INTEGRATIVO</b> al CAF entro 	<b>25 ottobre 2014</b>
Il CAF trasmette il 730 Integrativo all'Agenzia e il 730/4 integrativo al sostituto entro 	<b>10 novembre 2014</b>
<b>Il 730/4 integrativo deve essere trasmesso al Sostituto con le stesse modalità previste per il sostituto nella trasmissione del 730/4 ordinario</b>	

**Conferma tipologie di Mod. 730 integrativi**

# Rettifica della dichiarazione (2 di 6)

al entro il 25/10

MODELLO  
730 INTEGRATIVO

## IN QUALI CASI:

- qualora l'integrazione comporti un maggior rimborso o un minor debito CODICE 1;
- se il contribuente si accorge di aver fornito in modo incompleto o inesatto i dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio - c.d. modello 730 integrativo "neutro" - CODICE 2;
- modifica/integrazione dati del sostituto d'imposta e integrazione/rettifica dati che potrebbero comportare un maggior credito, un minor debito o non influiscono sul risultato finale della liquidazione CODICE 3.

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)			Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 Integrativo (vedere istruzioni)	Situazioni particolari



# Rettifica della dichiarazione (3 di 6)

## MODELLO 730 INTEGRATIVO codice "1"

Entro il 25/10 anche nell'ipotesi in cui il sostituto sia cambiato tra la liquidazione del primo 730/14 e quello integrativo

### IN QUALI CASI:

- qualora l'integrazione comporti un maggior rimborso o un minor debito

- Entro il 25/10 il modello 730 integrativo
- Entro il 30/09 sul modello UNICO integrativo

} Opzione

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	Situazioni particolari	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# Rettifica della dichiarazione (4 di 6)

## MODELLO 730 INTEGRATIVO codice "1"

- qualora l'integrazione comporti un maggior rimborso o un minor debito CODICE "1";
- *OCCORRE RIFARE LA DICHIARAZIONE INDICANDO L'ONERE (deducibile o detraibile) O CORREGGENDO L'ERRORE (es. indicazione di minori ritenute) CHE AVEVA DETERMINATO LA SITUAZIONE DI SFAVORE;*
- *OCCORRE RILIQUIDARE LA DICHIARAZIONE DETERMINANDO UN ALTRO RISULTATO CONTABILE CHE SARA' UNA SOMMA A CREDITO.*

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)			Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
				Situazioni particolari	


Secondo conguaglio a dicembre

# Rettifica della dichiarazione (5 di 6)


## Rettifica del 730

*... a favore del contribuente*

*Minor debito o maggior credito*



**UNICO correttivo nei termini** entro il 30/9



**UNICO integrativo** entro anno successivo con compensazione




**liquidazione del 730 originario rimane valida**

# Rettifica della dichiarazione (6 di 6)

## Rettifica del 730

*... a sfavore del contribuente*

*Maggior debito o minor credito*



**SOLO UNICO integrativo**  
*(o correttivo nei termini entro il 30/9)*



**Ravvedimento** se oltre i termini ordinari di versamento



**La liquidazione del 730 originario rimane valida**

# **III° Modulo**

**I quadri A e B del mod. 730  
Aspetti generali**

# Argomenti trattati

- Novità e compilazione quadri A, B;
- IMU ed effetti sugli imponibili IRPEF dei redditi fondiari;
- Destinazione / utilizzo immobili

# Principali novità 2013 su 730/2014

Redditi fondiari (quadri A e B) a seguito dell'introduzione dell'IMU dal periodo di imposta 2012 e successive modifiche alla sua disciplina nel corso del 2013 (DL. 54, 102, 133 del 2013 e legge stabilità 2014 - Legge 147/2013 -) a causa dell'**effetto «sostitutivo» dell'IRPEF** e addizionali, previsto dall'art. 8, comma 1, Dgs. 23/2011 per gli immobili non locati o affittati.

**Immobili assoggettati ad IMU**

**Sì** effetto sostitutivo e **NON** imponibili IRPEF

**Immobili esenti IMU**

**No** effetto sostitutivo ed imponibili IRPEF


## Rapporto tra IMU ed IRPEF (1 di 13)

I redditi fondiari hanno risentito delle nuove previsioni normative che ne hanno modificato il regime tributario e le regole di tassazione.

### L'articolo 8, comma 1, D.Lgs. nr. 23/2011

prevede, infatti, che l'IMU:

*«....sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai **beni non locati**, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto **salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo.**»*





# Rapporto tra IMU ed IRPEF (2 di 13)

## L'articolo 9, comma 9, D.Lgs. nr. 23/2011

prevede alcune eccezioni:

Continuano a non godere dell'effetto sostitutivo, con **conseguente assoggettamento anche alle ordinarie imposte dirette**, i redditi indicati nell'articolo 9, comma 9, D.Lgs. 23/2011, ossia:

- redditi agrari;
- redditi fondiari (locati) diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 TUIR;
- redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES.

Gli immobili esenti da IMU sono comunque assoggettati alle imposte dirette e relative addizionali, **ove dovute** (circolare n. 3/DF/2012 e con circolare n. 5/E/2013).

# Rapporto tra IMU ed IRPEF (3 di 13)

L'articolo 9, comma 9, D.Lgs. nr. 23/2011

**NOVITA' PER GLI IMMOBILI NON LOCATI**

(se nello stesso comune di abitazione principale)

*«...il reddito degli immobili ad uso abitativo **non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettato all'imposta municipale propria, **concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento**».*

Fino al 2012 erano totalmente ESENTI da IRPEF ed addizionali  
Dal 2013 occorre verificare la presenza nel Comune di eventuali due immobili

# Rapporto tra IMU ed IRPEF (4 di 13)

L'articolo 9, comma 9, D.Lgs. nr. 23/2011

**NOVITA' PER GLI IMMOBILI NON LOCATI**

(se nello stesso comune di abitazione principale)

*Istruzioni modello 730/2014*

*- non locati sono oltre a «sfitti» anche dati in comodato gratuito -*

Dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8) situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %								
B1	,00					,00		<input type="checkbox"/>		,00		<b>3</b>

2/9/10/15

# Rapporto tra IMU ed IRPEF (5 di 13)

**730** MODELLO 730-3 redditi 2013  
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

Modello N.

agenzia Entrate  Impiego ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

730  rinfocativo 730  integrativo

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	.00	.00
2	REDDITI AGRARI	.00	.00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.00	.00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	.00	.00
5	ALTRI REDDITI	.00	.00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	.00	.00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggetta a IMU)	.00	.00

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		DICHIARANTE	CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	.00	.00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggetta a IMU)	.00	.00
13	ONERI DEDUCIBILI	.00	.00
14	REDDITO IMPONIBILE	.00	.00
15	Compensi per attività sportiva dilettantistica con ritenuta a titolo d'imposta	.00	.00
16	IMPOSTA LORDA	.00	.00

Rigo 3:  
50% del reddito abitazione non locata, soggetta a IMU,  
che si trova nel medesimo comune abitazione principale

ALTRI DATI		DICHIARANTE	CONIUGE
147	Reddito fondiari non imponibili	.00	.00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggetta a IMU)	.00	.00
149	Reddito deduzione somme rivalute	.00	.00

Rigo 147:  
Se l'immobile tenuto a disposizione e/o dato in comodato non è locato (opera l'effetto sostitutivo).  
Nel caso di codice 3 nel campo «12», in questo rigo va riportato il 50% imponibile???

## Rapporto tra IMU ed IRPEF (6 di 13)

**Fabbricati:** non sono dovute l'IRPEF e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (salvo eccezione art. 9, comma 9 D.Lgs. 23/2011 - stesso comune -);

Il D.L. n. 102/2013 ed il D.L. n. 133/2013 hanno **abolito**, rispettivamente, la prima e la seconda rata **dell'IMU 2013 dovuta su abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze** (l'IMU 2013 rimane dovuta per abitazioni principali accatastate A/1, A/8 e A/9). L'esenzione si applica anche a pertinenze categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie.

Di conseguenza:

- le **abitazioni principali non di lusso**, non avendo scontato l'IMU, nel 2013 concorrono nuovamente a formare il reddito complessivo (salvo se il contribuente ha pagato la MINI IMU, ma sono dedotte ai fini del reddito imponibile);
- le **abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9** (c.d. "di lusso") nel 2013 **non sono soggette ad IRPEF e addizionali**, avendo scontato l'IMU; la rendita catastale rivalutata relativa a tali immobili **non** confluirà quindi nel reddito complessivo;

# Rapporto tra IMU ed IRPEF (7 di 13)

## ABITAZIONE PRINCIPALE con IPREF ma deduzione

Nel 2013 l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze non hanno scontato l'IMU. Ai fini IRPEF, il reddito è pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, con deduzione pari alla rendita (prospetto di liquidazione)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stessa immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%								
B1	512,00	1	365	100		,00		<input type="checkbox"/>	A952	,00		
B2	,00					,00		<input type="checkbox"/>		,00		

- Rendita catastale rivalutata: € 512,00 x 1,05 = € 537,60 arrotondato € 538,00.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenza (non soggette a IMU)	538,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	538,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenza (non soggette a IMU)	538,00	,00

# Rapporto tra IMU ed IRPEF (8 di 13)

## **ABITAZIONE PRINCIPALE esente IRPEF**

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF,  
avendo scontato l'IMU:

- le abitazioni principali per cui è stata versata la c.d. “mini IMU”;
- le abitazioni principali per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'IMU (ad esempio, agli immobili di contribuenti appartenenti al comparto sicurezza e assimilati - Forze Armate, Forze di Polizia, ecc. - o alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta, se il comune ne ha deliberato l'assimilazione all'abitazione principale);
- le pertinenze dell'abitazione principale diverse da quelle assimilate ai fini IMU all'abitazione principale.
- le abitazioni di lusso

Rigo 148 del Prospetto di liquidazione

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00	
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00	
149	Residuo deduzione somme restituite	,00	,00	

# Rapporto tra IMU ed IRPEF (9 di 13)

## Istruzioni modello 730/2014 su IMU / IRPEF

**Colonna 12 (Casi particolari IMU):** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2013, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

<b>QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI</b>												
<b>SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI</b>												
	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %								
B1	.00					.00	<input type="checkbox"/>			.00		2
B2	.00					.00	<input type="checkbox"/>			.00		

Proprietari abitazioni di lusso, con MINI IMU, altre pertinenze



# Rapporto tra IMU ed IRPEF (10 di 13)

## Istruzioni modello UNICO 2014 su IMU / IRPEF - **PIU' COMPLETE**

### Abitazione principale

Per l'anno 2013, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Imu e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso" e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'Imu oppure la cd. "Mini Imu").

In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

**Colonna 12 (Casi particolari IMU):** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Imu e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso") e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'Imu oppure la cd. "Mini Imu". Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Imu e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Imu e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

**MINI  
IMU**

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %								
B1	,00					,00	<input type="checkbox"/>			,00		2
B2	,00					,00	<input type="checkbox"/>			,00		

Proprietari abitazioni di lusso, con MINI IMU, altre pertinenze

# Rapporto tra IMU ed IRPEF (11 di 13)

Riepilogo

**Ai fini IMU:**

**Abitazione principale:** u.i. in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.

**Pertinenze:** C/2, C/6, C/7 (al massimo 1 unità per categoria).

**Ai fini IIDD:**

**Abitazione principale:** u.i. in cui il proprietario/titolare diritto reale od il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente: non serve anche residenza anagrafica

**Pertinenze:** asservite all'abitazione principale: non c'è limite

**Abitazione principale e pertinenze non di lusso**

Per l'anno 2013 non è dovuta l'IMU (*solo eventuale mini-IMU*).

• IRPEF e add.li non sono dovute

*Deduzione da reddito complessivo (art. 10, c.3-bis, TUIR)*

modalità

**Abitazione principale e pertinenze «di lusso» (\*) (A/1, A/8, A/9)**

Per l'anno 2013 è dovuta l'IMU.

IRPEF e add.li non sono dovute

*Opera l'effetto sostitutivo IMU-IIDD*

modalità

(\*) Vale anche per le pertinenze di abitazioni non di lusso, possedute in eccesso ad un'unità per categoria catastale

# Rapporto tra IMU ed IRPEF (12 di 13)

## Riepilogo

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	4 %								
B1	,00	1				,00	<input type="checkbox"/>			,00		2
B2	,00					,00	<input type="checkbox"/>			,00		
B3	,00					,00	<input type="checkbox"/>			,00		

1: immobile utilizzato come abitazione principale, anche di lusso  
5: pertinenza abitazione principale

Se l'abitazione principale NON è di lusso, indicare l'importo della mini-IMU eventualmente versata



Se per l'abitazione è stata pagata la mini-IMU (altrimenti non compilare)

Anche per pertinenze dell'abitazione principale non di lusso soggette a IMU

## Rapporto tra IMU ed IRPEF (13 di 13)

**Fabbricati ad utilizzo “promiscuo”**: se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il **codice di utilizzo ‘11’** (locazione in regime di libero mercato) o **il codice ‘12’** (locazione a canone “concordato”);

Nel caso in cui la **rendita catastale sia inferiore al reddito effettivo**, **l’immobile verrà considerato locato**, e soggetto quindi sia ad IMU che ad IRPEF e relative addizionali.

Il soggetto che presta assistenza fiscale provvederà ad indicare tale reddito a rigo 3, Mod. 730-3. In caso di cedolare secca rigo 6, Mod. 730-3

RIEPILOGO DEI REDDITI		<sup>1</sup> DICHIARANTE	<sup>2</sup> CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	.00	.00
2	REDDITI AGRARI	.00	.00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.00	.00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	.00	.00
5	ALTRI REDDITI	.00	.00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	.00	.00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	.00	.00

## Fabbricati locati – Novità 2013 (1 di 2)

Fabbricati locati con opzione per la **cedolare secca** è prevista la **riduzione dell'aliquota dal 19% al 15%** da applicare sull'intero canone percepito, per i **contratti di locazione “concordati”**, ossia stipulati sulla base di accordi appositi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.

Per i fabbricati concessi in locazione soggetti a tassazione ordinaria (in assenza di opzione per la cedolare secca) **la deduzione forfetaria del canone di locazione è ridotta dal 15% al 5%**. Sull'importo residuo il proprietario assoggetterà a tassazione gli imponibili con le ordinarie aliquote progressive e scaglioni di reddito.

# Fabbricati locati - oltre all'IMU (2 di 2)



QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %								
B1								<input type="checkbox"/>				

- Regime della c.d. **cedolare secca** (aliquote 19% o 15%) ed IMU.
- immobili locati in regime di **libero mercato** (codice utilizzo 3);
- immobili locati in **regime legale di determinazione del canone** (codice utilizzo 4);
- immobili situati in uno dei comuni ad alta densità abitativa, concessi in locazione a **canone concordato** (codice utilizzo 8);

# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (1 di 10)

**Terreni:** non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dominicale dei terreni **non affittati**, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;

**Terreni: affittati**, dovuta l'Irpef e le relative addizionali.

Nel corso del 2013 diversi interventi normativi hanno modificato la disciplina IMU riguardante i terreni agricoli; in particolare:

- il D.L. n. 102/2013 ha abolito la prima rata IMU 2013 per tutti i terreni agricoli;
- il D.L. n. 133/2013 ha abolito la seconda rata IMU 2013 esclusivamente per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.

conseguenze



## Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (2 di 10)

Di conseguenza:

- **per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP l'IMU 2013 non è dovuta.**
- i soggetti non coltivatori diretti/IAP hanno invece versato l'IMU 2013 limitatamente alla seconda rata.

Riflessi su **effetto sostitutivo IMU – IRPEF anno 2013**, tale meccanismo:

- **non si applica ai coltivatori diretti e agli IAP**; i terreni da loro posseduti e condotti, non avendo scontato l'IMU, sono soggetti ad IRPEF e relative addizionali anche sul reddito dominicale (salvo chi ha pagato la MINI IMU con aliquota superiore a quella standard) ;
- **continua ad applicarsi ai soggetti diversi da coltivatori diretti e IAP**; i terreni da loro posseduti hanno infatti scontato l'IMU, seppur solo sulla seconda rata, e pertanto il relativo reddito dominicale non rientra nel reddito complessivo.



# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (3 di 10)

## Istruzioni modello 730/2014

**Colonna 9 (IMU non dovuta):** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative condizioni di non applicazione dell'Imu:

'1' terreni esenti dall'Imu, come ad esempio i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

'2' terreni per i quali non è dovuta l'Imu per l'anno 2013 (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133), come nel caso di terreni agricoli e di quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

**Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP):** barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>	1 / 2	
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

In questi casi **si** IRPEF ed addizionali su dominicale ed agrario

# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (4 di 10)

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1								<input type="checkbox"/>	1/2	

REDDITO DEI TERRENI		
	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO
<b>TERRENI NON AFFITTATI</b>	IMU (no Irpef e relative addizionali)	IRPEF e relative addizionali
<b>TERRENI AFFITTATI</b>	IMU + Irpef e relative addizionali	IRPEF e relative addizionali
<b>TERRENI NON AFFITTATI PER I QUALI E' PREVISTA L'ESENZIONE DALL'IMU (AREE MONTANE E DI COLLINA, COLTIVATORI DIRETTI E IAP)</b>	IRPEF e relative addizionali	IRPEF e relative addizionali

# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (5 di 10)

## TERRENO ESENTE

Un contribuente è proprietario di un terreno situato in una zona montana ex art. 15, Legge n. 984/1977 (reddito dominicale € 53,00; reddito agrario € 46,00). Il terreno è esente IMU; di conseguenza, è necessario indicare a colonna 9 il codice "1". In questo caso sono dovute IRPEF ed addizionali sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario.

Il quadro A sarà così compilato

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo. precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	53,00	1	46,00	365	100	,00		<input type="checkbox"/>	1	
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (6 di 10)

Chi presta assistenza fiscale dovrà rivalutare il reddito dominicale ed il reddito agrario ed indicarli, rispettivamente, a rigo 1 e a rigo 2, Mod. 730-3; tali somme confluiranno poi nel reddito complessivo (rigo 11).

In questo caso i redditi dominicale ed agrario vanno rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%, e poi ulteriormente del 15%.

- reddito dominicale: € 53,00 x 1,80 x 1,15 = € 109,71, arrotondato € 110,00;
- reddito agrario: € 46,00 x 1,70 x 1,15 = € 89,93, arrotondato € 90,00.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI		110,00		,00
2	REDDITI AGRARI		90,00		,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		,00		,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		,00		,00
5	ALTRI REDDITI		,00		,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		,00		,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)		,00		,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO		200,00		,00

# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (7 di 10)

## TERRENO POSSEDUTO E CONDOTTO DA COLTIVATORE DIRETTO

Coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola; per tutto il 2013 possiede e conduce un terreno di sua proprietà (reddito dominicale € 73,00; reddito agrario € 67,00) situato in un Comune che non ha deliberato l'aumento dell'aliquota IMU standard (0,76%).

Il terreno nel 2013 non ha scontato l'IMU; dovrà quindi essere indicato il codice "2" a colonna 9 (terreno posseduto e condotto da coltivatore diretto per il quale non è dovuta l'IMU 2013).

Di conseguenza, sono dovute IRPEF e addizionali sia sul reddito dominicale che su quello agrario.

Il quadro A sarà così compilato:

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOMUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				4 GIORNI	5 %					
A1	73,00	1	67,00	365	100	,00		<input type="checkbox"/>	2	X
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (8 di 10)

## TERRENO POSSEDUTO E CONDOTTO DA COLTIVATORE DIRETTO

Chi presta assistenza fiscale dovrà rivalutare il reddito dominicale ed il reddito agrario ed indicarli, rispettivamente, a rigo 1 e a rigo 2, Mod. 730-3; tali somme confluiranno poi nel reddito complessivo (rigo 11).

In questo caso i redditi dominicale ed agrario vanno rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%, e poi ulteriormente del 5%.

- reddito dominicale: € 73,00 x 1,80 x 1,05 = € 137,97, arrotondato € 138,00;
- reddito agrario: € 67,00 x 1,70 x 1,05 = € 119,59, arrotondato € 120,00.

RIEPILOGO DEI REDDITI		<sup>1</sup> DICHIARANTE	<sup>2</sup> CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	138,00	,00
2	REDDITI AGRARI	120,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		<sup>1</sup> DICHIARANTE	<sup>2</sup> CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	258,00	,00

**Terreno imponibile IRPEF**

# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (9 di 10)

## TERRENO SOGGETTO AD IMU

Contribuente che non possiede la qualifica di coltivatore diretto/IAP, ed è proprietario di un terreno agricolo (reddito dominicale € 54,00; reddito agrario € 31,00).

Il terreno nel 2013 ha scontato l'IMU limitatamente alla seconda rata; in questo caso si applica l'effetto sostitutivo IMU – IRPEF, e non sono quindi dovute IRPEF e addizionali sul reddito dominicale.

Il quadro A sarà così compilato:

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo. precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	54,00	1	31,00	365	100	,00		<input type="checkbox"/>		
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

# Rapporto tra IMU ed IRPEF – Terreni (10 di 10)

## TERRENO SOGGETTO AD IMU

Chi presta assistenza fiscale dovrà:

- rivalutare del 70% (ed ulteriormente del 15%) il reddito agrario, ed indicarlo a rigo 2; tale importo confluirà nel reddito complessivo (rigo 11);
- rivalutare dell'80% (ed ulteriormente del 15%) il reddito dominicale, ed indicarlo a rigo 147; tale importo non confluirà nel reddito complessivo, non essendo imponibile ai fini IRPEF, e avrà rilevanza esclusivamente ai fini previdenziali ed assistenziali.
  - Reddito agrario: € 54,00 x 1,70 x 1,15 = € 105,57 arrotondato € 106,00.
  - Reddito dominicale: € 31,00 x 1,80 x 1,15 = € 64,17 arrotondato € 64,00.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	106,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	106,00	,00
147	Redditi fondiari non imponibili	64,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00
149	Residua deduzione somme restituite	,00	,00





# **IV° modulo**

## **Quadro B - locazioni**

# Elenco argomenti

- Compilazione quadro B;
- Locazioni a tassazione progressiva e cedolare secca;

# Rendita Catastale

Utilizzo diretto




Rendita rivalutata

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
N.	Foglio	Particella	Sub.	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	
1	10	312 357	4	-	-	A/2	1	5, 5 vani	-	Euro 284,05 L. 550. 000	VARIAZIONE del 01/01/1992 DEL QUADRO TARIFFARIO
Indirizzo				CERLONGO n. CM piano: PT-1							
Notifica				-		Partita	1425		Mod.58	-	

Nel modello UNICO occorre operare la rivalutazione  
Euro 298,00

$$284,05 * 5\% = 298,25$$




**Mod. 730 Al netto rivalutazione!!**

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI																
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI																
	1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					GIORNI	%										
B1		284,00	1	365	100											

# Chi dichiara (1 di 3)




Proprietario



Titolare di diritti reali di godimento


*Usufruttuario, usuario, superficario*



Titolare del diritto di abitazione

- Coniuge superstite ex art. 540 c.c.
- No il titolare del diritto di abitazione a seguito di sentenza di separazione (circolare nr. 17/E del 18/05/2006). Non è considerato diritto reale

## Chi dichiara (2 di 3)



### Titolare del diritto reale di abitazione

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che *“il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all’esito del procedimento di separazione personale (o di divorzio), non è idoneo a costituire un diritto reale d’uso o di abitazione a favore dell’assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere”* (Cass., Sez. I civile, 19 settembre 2005, n. 18476; Cass., 8 aprile 2003, n.

**Non dichiara l’immobile al quadro B il coniuge assegnatario ma il proprietario**

Alla luce della giurisprudenza richiamata, al coniuge assegnatario della casa familiare, che non sia comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento, non può essere imputato il relativo reddito fondiario ai sensi dell’articolo 26,

# Chi dichiara (3 di 3)

In caso di diritto di abitazione da sentenza per il coniuge / ex coniuge


Non è soggetto IRPEF il coniuge assegnatario ma il proprietario

Ai fini IMU diverso trattamento fiscale

## I soggetti passivi sono :

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

E' per legge diritto di abitazione (non ai fini IRPEF) Circolare nr. 3/DF: spetta aliquota agevolata e detrazioni. Dal 2014 la situazione è assimilata per legge ad abitazione principale (NO IMU) a seguito comma 707 art. 1 legge 147/2013.



# IMU – Assimilazioni ad abitazione principale

Assimilazioni per legge ad abitazione principale - art. 13, comma 2 dl 201/2011 -

La nuova formulazione dell'art. 13, c. 2, D.L. 201/2011, con le modifiche apportate dall'art.1, c. 707, L. 147/2013, **equipara per legge all'abitazione principale**, con conseguente esclusione dal pagamento dell'IMU, i seguenti immobili:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

# Abitazione principale art. 10, comma 3 bis TUIR

Per abitazione principale si intende quella nella quale la *persona fisica*, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, *o i suoi familiari dimorano abitualmente*. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

Per abitazione principale può farsi riferimento a:

- *le risultanze dei registri anagrafici*;
- *l'autocertificazione*, nel caso in cui il contribuente o i propri familiari abbiano dimora abituale è diversa da quella indicata nei registri anagrafici.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI													
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA													
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO	IRPEF	%	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (*)	CODICE COMUNE	IMU DOVUTA PER IL 2012	CEDOLARE SECCA	ESENZIONE IMU
B1	,00	1					,00				,00		
B2	,00	5					,00				,00		

**NON Irpef ed addizionali  
ma rimane l'obbligo compilativo**



# Immobili locati Mod. 730/2014 (1 di 7)

- '3' immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- '4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- '8' immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in **locazione a canone "concordato"** (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (vedi in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa"). Va compilata la sezione II del quadro B.


QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	4 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%								
B1		3/4/8		1/2/3/4				<input type="checkbox"/>				

Dopo «codice canone» il canone va indicato intero con deduzione (anche se più percettori) per IRPEF o indicato al 100% per cedolare secca


# Immobili locati Mod. 730/2014 (2 di 7)

## Immobili locati (*libero mercato*)

Reddito  
imponibile



Maggiore  
tra



Rendita catastale rivalutata

Canone annuo ridotto del 5%

*25% per Venezia Giudecca, Murano e Burano*

Contratto di locazione con canone annuo pari ad € 6.000, rendita catastale pari ad € 850  
Il canone di locazione ridotto è pari ad € 5.700 (**95%** di 6.000), superiore alla rendita catastale

### MODELLO 730


QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RENDITA	UTILIZZO									
B1	850,00	3	365	100	1	5.700,00		<input type="checkbox"/>				

NO opzione per cedolare secca  
codice canone «1»

Canone intero (anche se più percettori)

# Immobili locati Mod. 730/2014 (3 di 7)

## Contratto stipulato in corso d'anno



confronto tra rendita e canone sull'intero anno

**Rendita € 1.000**

**Canone mensile € 400 (ridotto 5% € 380) – locazione da 1/7/13**

**Canone ridotto 1/7/13 – 31/12/13 euro 2.280**

NO  
OPZIONE  
CEDOLARE  
SECCA

Compilazione di due righe:


- Nel primo il periodo in cui l'immobile era sfitto
- Nel secondo il periodo in cui l'immobile è locato NON in regime di cedolare secca

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			GIORNI	%								
B1	1.000,00	2	181	100				<input type="checkbox"/>				
B2	1.000,00	3	184	100	1	2.280,00		<input checked="" type="checkbox"/>				

# Immobili locati Mod. 730/2014 (4 di 7)

## Locazioni a canone convenzionato

in Comuni ad alta densità abitativa




Riduzione 30% in caso di tax ordinaria

Legge n.431/1998 – art. 2 comma 3

Contratto di locazione con canone annuo pari ad € 6.000, rendita catastale pari ad € 850  
Il canone di locazione ridotto è pari ad € 5.700 (95% di 6.000), superiore alla rendita catastale

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	8 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	9 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI (IMU)
			GIORNI	%								
B1	850,00	8	365	100	1	5.700,00		<input type="checkbox"/>				



Nel prospetto di liquidazione

# Immobili locati Mod. 730/2014 (5 di 7)

**Ulteriore riduzione  
30% in caso di tax  
ordinaria**

Si calcola **dopo il confronto** con la  
rendita catastale

Si applica **anche alla rendita catastale**

**Codice "8" colonna 2**

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE								
	N. rigo /Relsit.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto			COD. UFFICIO	Contratti non sup. 90 gg.	Anno dichie. ICI
			DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO			
B11	1	2	3	4	5	6	7	8
B12								

CM 150/E/1999

**Sez II quadro B**

## SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione nei seguenti casi:

- opzione per l'applicazione della cedolare secca (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- riduzione del 30 per cento del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
  - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B10);
  - l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B10).

# Immobili locati Mod. 730/2014 (6 di 7)

## Codice canone per locazioni di vario tipo

**Colonna 5 (Codice canone):** da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- '1' 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria. Da quest'anno la deduzione forfetaria del canone di locazione è prevista nella misura del 5 per cento;
- '2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- '3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- '4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE ( stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%								
B1	.00					.00		<input type="checkbox"/>		.00		

Novità codice 4 per locazioni a tassazione ordinaria su immobili vincolati

# Immobili locati Mod. 730/2014 (7 di 7)

## Cosa indicare come importo canone di locazione

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 IMPORTO DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile riga precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %								
B1		,00				,00		<input type="checkbox"/>		,00		

Diversi importi a seconda dei codici di colonna 5



# **V° Modulo**

## **Quadro C**

### **Redditi di lavoro dipendente**



# Elenco argomenti

- Novità quadro;
- Analisi e compilazione quadro C;
- Redditi lavoro dipendente ed assimilati;
- Assegno al coniuge;
- Opzione ed obbligo detassazione

# Quadro C - conferme (1 di 3)

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI								Rientro in Italia				
C1	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/Determinato	3 REDDITO (punto 1 CUD 2014)	C2	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/Determinato	3 REDDITO (punto 1 CUD 2014)	C3	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/Determinato	3 REDDITO (punto 1 CUD 2014)	
	1-2	1-2	,00				,00				,00	
<i>Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)</i>												
C4	Somme tassazione ordinaria	1	Somme imposta sostitutiva	2	Ritenute imposta sostitutiva	3	Importi art. 51, comma 6 Tuir		4	5	Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
	,00		,00		,00		Non imponibili	,00			,00	
C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 3 CUD 2014)					1 Lavoro dipendente			2 Pensione			
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE												
C6	Assegno del coniuge	1	2 REDDITO (punto 2 CUD 2014)	C7	Assegno del coniuge	1	2 REDDITO (punto 2 CUD 2014)	C8	Assegno del coniuge	1	2 REDDITO (punto 2 CUD 2014)	
			,00				,00				,00	

**Stessi codici per redditi da lavoro e pensione e tempo determinato ed indeterminato**

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

'1' redditi di pensione;

'2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252 del 2005);

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): compilare la casella solo se nella colonna 1 è stato indicato il codice '2' (reddito di lavoro dipendente) o il codice '3' (compensi per lavori socialmente utili).

In questo caso indicare il codice:

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

# Quadro C - conferme (2 di 3)

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
<input type="checkbox"/> Rientro in Italia											
C1	1	2	3	C2	1	2	3	C3	1	2	3
	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punto 1 CUD 2014)		Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punto 1 CUD 2014)		Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punto 1 CUD 2014)
			,00				,00				,00
<i>Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)</i>											
C4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Somme tassazione ordinaria		Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva		Importi art. 51, comma 6 Tuir		Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva		
		,00		,00		Imponibili	Non imponibili				
						Lavoro dipendente					Pensione
C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 3 CUD 2014)										
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE											
C6	1	2	C7	1	2	C8	1	2			
	Assegno del coniuge	REDDITO (punto 2 CUD 2014)		Assegno del coniuge	REDDITO (punto 2 CUD 2014)		Assegno del coniuge	REDDITO (punto 2 CUD 2014)			
		,00			,00			,00			

Giorni di spettanza detrazioni attestati dal sostituto da CUD

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir	
1	2	3	4	5	6
				Lavoro dipendente	Pensione

## Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

**Colonna 1 (Lavoro dipendente):** indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato il CUD, riportare il numero dei giorni indicato nel **punto 3 del CUD 2014** (o del CUD 2013);
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Anche lavoratori senza sostituto

# Quadro C - conferme (3 di 3)

## Presenza di più CUD

Più rapporti **SENZA**  
conguaglio ...



SI dichiarazione

Più rapporti **CON** conguaglio  
(*SENZA altri redditi*)



NO dichiarazione

Più rapporti **CON** conguaglio  
(*CON altri redditi*)



Indicazione dei soli dati del CUD  
rilasciato dal sostituto che ha  
conguagliato

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2
204	205

Redditi per i quali è possibile fruire della  
detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir  
1

**Comprende il punto 204**

# REDDITI ESTERI «TRANSFRONTALIERI» (1 di 2)

Nel quadro C, righe da C1 a C3, colonna 1, va indicato il conferma codice 4, in presenza di redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti in Italia.

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			
	1	2	3
	Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO
C1	4		,00
C4	PERIODO DI LAVORO (anni) (se il contribuente ha lavorato in Italia e all'estero, indicare la data di inizio e di fine del periodo di lavoro)		

La normativa vigente stabilisce che i redditi dei frontalieri concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'ammontare che eccede 6.700 euro.

# REDDITI ESTERI «TRANSFRONTALIERI» (2 di 2)

Acconto IRPEF 2014 al lordo della franchigia annua di euro 6.700,00  
Nel Quadro C importo punto 1 CUD e quota esente nelle annotazioni

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD 2014, all'importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto, per l'anno 2013, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2014 verrà considerato l'intero ammontare del reddito percepito.

QUADRO C REDDITI DI LAVORO			
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			
	1: Tipologia reddito	2: Indeterminato/ Determinato	3: REDDITO
C1	4		,00
C4	PERIODO DI LAVORO (anni) per i quali esiste la data		

# STRAORDIARI E PRODUTTIVITA' (1 di 3)

Il rigo "C4" interessa i lavoratori che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 hanno percepito importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l'incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93.

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C4	Somme tassazione ordinaria	1	Somme imposta sostitutiva	2	Ritenute imposta sostitutiva	3	Importi art. 51, comma 6 Tuir			Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
							Non imponibili	4	Non imponibili imposta sostitutiva		
			,00		,00	,00		,00		,00	

## Rigo C4 - Somme percepite per incremento della produttività

Questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 hanno percepito compensi per incrementi della produttività. Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 2.500 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2014 o del CUD 2013) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2014 o del CUD 2013) a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che questa è più favorevole per il lavoratore.

- l'importo massimo detassabile euro 2.500,00
- il limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all'anno precedente, oltre il quale il titolare non può fruire dell'agevolazione euro 40.000,00.

# STRAORDIARI E PRODUTTIVITA'

## - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA (2 di 3)

Rimane un rigo opzionale. Se il datore di lavoro ha già applicato l'agevolazione non occorre compilarlo. Salvo le ipotesi obbligatorie previste dalle istruzioni.

### A) Compilazione obbligatoria

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2014, per i quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 dei CUD 2014 ("Totale redditi") anche il punto 252 dei CUD 2014 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2014 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 2.500 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 2.500 euro;

Ipotesi principale

In più CUD i datori di lavoro hanno detassato importi superiori ad euro 2.500,00

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
	Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
	252	253	254	255	

**Superiore  
ad euro 2.500,00**



# STRAORDIARI E PRODUTTIVITA'

## - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA (3 di 3)

Obbligo di indicazione dati nel - MODELLO 730/14 - rigo C 4

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)										
C4	Somme tassazione ordinaria		Somme imposta sostitutiva	3.350,00	Ritenute imposta sostitutiva	335,00	Non imponibili		Non imponibili imposta sostitutiva	
		,00						,00		,00
Importi art. 51, comma 6 Tuir										
									Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


**Ditta Beta**

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
	Totale redditi 2011	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
	251 2.200,00	252 220,00	253	254	255

**Ditta Gamma**

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
	Totale redditi 2011	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
	251 1.150,00	252 115,00	253	254	255

**Mantenimento della tassazione agevolata 10% su euro 2.500,00 ed euro 850,00 a tassazione ordinaria nel Mod. 730-3**



# ASSEGNO AL CONIUGE - REDDITI ASSIMILATI (1 di 2)

## Soggetto percettore

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE					
C6	Assegno del coniuge	2 REDDITO (punto 2 CUD 2014)	C7	Assegno del coniuge	2 REDDITO (punto 2 CUD 2014)
	<input checked="" type="checkbox"/>	.00		<input type="checkbox"/>	.00
				<input type="checkbox"/>	.00

### SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza del CUD l'importo del reddito è riportato nel punto 2. Si tratta in particolare di:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

**Se certificati dal soggetto erogatore sono presenti nel punto 2 del CUD/2014**

# ASSEGNO AL CONIUGE - REDDITI ASSIMILATI (2 di 2)

## SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE							
C6	Assegno del coniuge	1	2 REDDITO (punto 2 CUD 2014)	C7	Assegno del coniuge	1	2 REDDITO (punto 2 CUD 2014)
	<input checked="" type="checkbox"/>		,00		<input type="checkbox"/>		,00
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

**Specularmente il soggetto che corrisponde l'assegno periodico lo deduce sempre che NON già dedotto dal datore di lavoro**

		Codice fiscale del coniuge	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1	2
			,00

Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

# DEDUZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir  
1

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 129 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 138 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel pre-



Punto 1 **al netto** degli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto

Il sostituto d'imposta deve considerare il reddito complessivo (punti 1 e 2) al netto degli oneri deducibili che ha riconosciuto tramite la trattenuta in busta paga

## Contributi prev.za complementare

Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2  
120

## Altri oneri deducibili

Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2  
129

# Esempio

Trattenuta annua per assegno al coniuge EURO 6.000,00;

- Contributi previdenziali facoltativi (riscatto laurea) EURO 2.500,00;
- Versamenti al fondo chiuso (quota datore EURO 1.500,00 e quota retribuzione lavoratore EURO 1.500,00)

Contributi previdenza  
complementare esclusi dai  
redditi di cui ai punti 1 e 2  
120  
**3.000,00**

**Punto 1 CUD 2014  
al netto dei punti 120 e 129**

**CONFERMA**

Totale oneri sostenuti  
esclusi dai redditi indicati  
nei punti 1 e 2  
129  
**8.500,00**

**Annotazioni CUD 2014  
dettaglio punto 129**

**Punto 120 previdenza  
complementare solo se c'è  
adesione al fondo o  
riconoscimento deduzione per  
premi individuali**

AR | Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

- Trattenuta annua per assegno al coniuge EURO 6.000,00;
- Contributi previdenziali facoltativi (riscatto laurea) EURO 2.500,00;

# NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO

ARTICOLO 51, COMMA 2, LETT H) TUIR.....

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

**Annotazioni CUD 2014  
dettaglio punto 129**

Totale oneri sostenuti  
esclusi dai redditi indicati  
nei punti 1 e 2

129

**Soggetto  
erogante**

AR Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

• **Trattenuta annua per assegno al coniuge EURO 6.000,00;**

**In questo caso NO dichiarazione**

E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1	Codice fiscale del coniuge	2	,00
-----	--------------------	---	----------------------------	---	-----



# **VI° Modulo**

**Prospetto familiari a carico**

## Argomenti trattati

- Novità ed innalzamento importi spettanti 2013;
- Condizioni normative per essere fiscalmente a carico e spettanza della detrazione art. 12 TUIR;
- Ripartizione detrazione figli tra genitori;
- Compilazione prospetto.



# Familiari a carico – Aumento detrazioni

## Aumento importi potenzialmente spettanti con legge stabilità per il 2013

Art. 12 TUIR modifiche da parte dell'art. 3, comma 5 legge stabilità - Legge 24/12/12 n° 228

**Per ciascun figlio** di età pari o superiore a tre anni la **detrazione potenziale annua**, nel 2013, passa da euro 800 ad **euro 950**, mentre passa da euro 900 ad **euro 1.220** la detrazione **per ciascun figlio di età inferiore a tre anni**.

Inoltre è aumentato da euro 220 ad euro 400 l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile. Queste detrazioni potenziali sono calcolate da chi presta l'assistenza fiscale e **sono rapportate al reddito complessivo del contribuente**. In pratica, come gli anni passati, diminuiscono all'aumentare del reddito prodotto.

# Anno 2013 e gestione detrazioni carichi di famiglia

## Confronto 2012 – 2013

DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO - anno 2012 - UNICO / 2013			
FIGLIO A CARICO	DETRAZIONE TEORICA	RAPPORTO CON IL REDDITO	DETRAZIONE SPETTANTE
Figli di età inferiore a 3 anni	€ 900 (*) ----- € 1.120 (*) se portatore di handicap	$\frac{95.000(*) - \text{reddito compl.vo}}{95.000 (**)}$	La detrazione non spetta se il rapporto è $\leq 0$ o uguale a 1. Negli altri casi, la detrazione spetta in proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali).
Altri figli	€ 800 (*) ----- € 1.020 (*) se portatore di handicap		
Almeno 4 figli			Ulteriori € 1.200

DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO - anno 2013 - UNICO / 2014			
FIGLIO A CARICO	DETRAZIONE TEORICA	RAPPORTO CON IL REDDITO	DETRAZIONE SPETTANTE
Figli di età inferiore a 3 anni	1.220 (*) ----- € 1.620 (*) se portatore di handicap	$\frac{95.000 (**) - \text{reddito compl.vo}}{95.000 (**)}$	La detrazione non spetta se il rapporto è $\leq 0$ o uguale a 1. Negli altri casi, la detrazione spetta in proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali).
Altri figli	€ 950 (*) ----- € 1.350 (*) se portatore di handicap		
Almeno 4 figli			Ulteriori € 1.200

**(\*) In presenza di più di 3 figli spetta l'ulteriore detrazione di € 200 per ciascun figlio.**

**(\*\*) Per ogni figlio successivo al primo importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000**

# Familiari a carico - Novità n. figli in preadozione

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE	4	5				
2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D			6	7	8	NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						

Fermo restando gli ordinari criteri di compilazione, nel prospetto sopra riportato è presente anche una nuova **casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”** nel quale indicare il **numero dei figli in affido preadottivo** (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

# Art. 12 TUIR Coniuge, figli ed altri familiari di cui all'art. 433 c.c.

Oltre al coniuge ed ai figli anche **NON** conviventi

Possono essere considerati a carico anche i **seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo** stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- **il coniuge legalmente ed effettivamente separato;**
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Art. 433 c.c.

# Familiari a carico - Modello ed istruzioni

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	
1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE	4		5				
2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D				6	7	8	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <input type="text"/>
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D							NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D							NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D							

**Casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente":** va compilata se in uno o più righi del prospetto il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"). In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare in questa casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

**Casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente":** indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

La compilazione delle caselle "Numero figli residenti all'estero" e "Numero figli in affido preadottivo" è alternativa.

Caselle che consentono di non indicare il cf dei figli

# Familiari a carico – 100% affidamento figli

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
<b>C</b> = Coniuge <b>F1</b> = Primo figlio <b>F</b> = Figlio <b>A</b> = Altro <b>D</b> = Figlio disabile	1	<input type="checkbox"/> <b>C</b> CONIUGE	4	5			
	2	<input type="checkbox"/> <b>F1</b> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> <b>D</b>			6	7	8
	3	<input type="checkbox"/> <b>F</b> <input type="checkbox"/> <b>A</b> <input type="checkbox"/> <b>D</b>					
	4	<input type="checkbox"/> <b>F</b> <input type="checkbox"/> <b>A</b> <input type="checkbox"/> <b>D</b>					
	5	<input type="checkbox"/> <b>F</b> <input type="checkbox"/> <b>A</b> <input type="checkbox"/> <b>D</b>					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

**Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli):** la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.

Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Barrare **SOLO** nell'ipotesi di attribuzione della detrazione al 100% in presenza di provvedimento di affidamento.

# Familiari a carico - Ripartizione della detrazione per figli tra i genitori

Genitori **NON** separati

ripartizione al 50%

**ovvero PREVIO ACCORDO**

Al genitore con il **reddito** complessivo più elevato

Genitori separati

Affidato ad 1 genitore

AL GENITORE AFFIDATARIO


Affidamento congiunto o condiviso

RIPARTIZIONE AL 50%

in mancanza di accordo

Se uno dei due genitori è **incapiente** (anche parzialmente) l'intera detrazione è attribuita all'**altro**, indipendentemente dal reddito del genitore.

# Familiari a carico - Condizioni





# Familiari a carico – Condizioni reddituali

## Familiare fiscalmente a carico:

reddito annuo complessivo non superiore ad **euro 2.840,51**

al lordo degli oneri deducibili.

***Ai fini della determinazione del limite dei 2.840,51 euro si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo (cfr. art. 12, comma 2, TUIR) ad eccezione, quindi, dei:***

- ***redditi soggetti a tassazione separata;***
- ***redditi soggetti ad imposta sostitutiva* (ad eccezione redditi regimi agevolati ex artt. 13/14 l. 388/00 circolare n. 8/E del 26/01/01, contribuenti “minimi”, redditi a cedolare secca);**
- ***redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;***
- ***redditi esenti da IRPEF, salvo quelli specificatamente previsti dalla norma, ossia i redditi corrisposti dagli Enti e dagli Organismi internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa, e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica.***

# Familiari a carico - Convivenza o meno

## Familiare fiscalmente a carico:

Coniuge e figli




*solo il presupposto reddituale  
no convivenza*

*Per i figli non rilevano nemmeno l'età, la situazione di studio, l'eventuale  
posizione lavorativa*

Altri familiari



*presupposto reddituale e  
convivenza con l'avente diritto  
o il ricevimento di assegni  
alimentari non "giudiziali"*



# Familiari a carico - Risposta AE

## Altri familiari



*presupposto reddituale e  
convivenza con l'avente diritto  
o il ricevimento di assegni  
alimentari **NON RISULTANTI  
DA PROVVEDIMENTI  
DELL'AUTORITA'  
GIUDIZIARIA***

3.1.3 Detrazione per altri familiari a carico non conviventi -  
documentazione necessaria per la fruizione

D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche prevedono, fra l'altro, che per poter fruire della detrazione per gli altri familiari a carico, e' necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di 5.500.000, convivano con il contribuente, oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria. Relativamente a tale ultima condizione, quale documentazione deve all'uopo esibire l'interessato per il riconoscimento della detrazione?

R. Il contribuente per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. In caso di richiesta degli Uffici il contribuente puo' avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.

# Familiari a carico - Esempio attribuzione

Figlio a carico compie 3 anni il 19/3/13

→ 3 mesi detrazione maggiorata

→ 9 mesi detrazione ordinaria

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	CRMLCU69R25E897Q				
2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <sup>3</sup> D	RSSLLC09C19E897Z	12	<b>3</b>	50	
3	<input type="checkbox"/> F <sup>2</sup> A <input type="checkbox"/> D					
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					

BARRARE LA CASELLA  
 C = Coniuge  
 F1 = Primo figlio  
 F = Figlio  
 A = Altro  
 D = Figlio disabile

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Possibile anche con accordo attribuire la detrazione del figlio al 100%, qualora il contribuente abbia il reddito più elevato.

# Familiari a carico - Ulteriore detrazione euro 1.200,00

**Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli":** è riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.


In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2).

La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

(se un genitore è a carico, 100% all'altro)



FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <b>50</b> NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/> NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>
BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile	1	<sup>1</sup> C CONIUGE	4				
	2	F1 <sup>PRIMO FIGLIO</sup> <sup>3</sup> D			6	7	8
	3	F <sup>2</sup> A D					
	4	F A D					
	5	F A D					

## Familiari a carico – Recenti posizioni di prassi A.E.

### Circolare 19/E del 2012

Coppia di cui un coniuge avente già **due figli da un precedente matrimonio**. Dall'attuale matrimonio ha altri due figli



Il padre dei 4 figli ha diritto all'ulteriore detrazione per le famiglie numerose in misura piena al 100%.

**UNICO GENITORE AD AVERE LA CONDIZIONE**

## CIRCOLARE N. 20/E DEL 2011 PUNTO 5.1

- Le detrazioni per i figli **sono da considerare in maniera unitaria**
- Pertanto, l'attribuzione al 100% al coniuge con reddito + alto deve riguardare tutti i figli
- Solo se trattasi di figli di genitori diversi possono aversi differenti percentuali

## Familiari a carico – Posizioni di prassi A.E.

### CIRCOLARE 11/E DEL 2007 - par. (2.1) -

Le spese sostenute nell'interesse dei familiari a carico possono essere ripartite liberamente senza alcun vincolo recato dalle scelte effettuate in merito all'attribuzione delle detrazioni per oneri di famiglia. In pratica, i genitori possono tranquillamente decidere di attribuire le detrazioni per i figli esclusivamente ad uno solo di essi (in quanto più conveniente), mentre le spese (mediche, assicurazioni, istruzione) possono essere divise liberamente

Le scelte sui **familiari a carico** **NON** vincolano la detrazione degli **oneri sostenuti**,  
indicati nel quadro E



# Familiari a carico – Detrazione spese figli.

FAMILIARI A CARICO				CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile								
1	<input type="checkbox"/>	C	CONIUGE					
2	<input checked="" type="checkbox"/>	F1	PRIMO FIGLIO	Codice figlio	12		0	
3	<input type="checkbox"/>	F	A	D				
4	<input type="checkbox"/>	F	A	D				
5	<input type="checkbox"/>	F	A	D				

Le scelte sui familiari a carico **NON** vincolano la detrazione degli oneri sostenuti - quadro E -

Nella casella "Codice fiscale" scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico. È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente a un altro soggetto.

## Possibile compilazione quadro E

l'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 6). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Ad esempio spesa medica figlio

(visita specialistica euro 330,00

intestata al dichiarante con 0%) -

QUADRO E ONERI E SPESE			
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA			
E1	SPESE SANITARIE	1	2
		DETERMINATE PATOLOGIE	
			330
			129




# **VII° Modulo**

**Detrazioni sugli immobili  
ristrutturazioni e risparmio energetico**

# Argomenti trattati

## Il quadro E

- 1) Novità detrazione 36%-50% e 55%-65%.
- 2) Innalzamento aliquota detraibilità, (50%) limite di spesa su interventi immobili (96.000) e proroga periodo temporale maggior detraibilità;
- 3) Innalzamento aliquota detraibilità (65%) e maggior periodo temporale per interventi risparmio energetico;
- 4) Compilazione Modello 730/2014



Alla luce delle  
pronunce  
di prassi  
dell' Agenzia  
delle Entrate

# Le agevolazioni fiscali per gli interventi sugli immobili


- **36% - 50%** (recupero edilizio);
- **55% - 65%** (interventi finalizzati risparmio energetico).

## Novità anni

- **2013 (d.l. nr. 63/2013)**
- **2014 (legge stabilità n. 147/2013)**

# D.L. nr. 63/2013 convertito (1 di 2)

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 contiene alcune misure agevolative dirette a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.



**Chiarimenti A.E. di prassi**  
nella **circolare nr. 29/E**  
**del 18/09/2013**

Orientamenti interpretativi  
su novità con “precondizione” per  
la fruizione detrazione sugli arredi  
ed elettrodomestici



**Artt. 14, 15, 16**

Disposizioni di carattere fiscale  
modificative di quelle

vigenti con **ampiamento dei  
benefici (limiti ed aliquote)**

in essere per un periodo temporale  
limitato

# D.L. nr. 63/2013 convertito (2 di 2)

Per il 730/14  
a.i. 2013

Nel **dettaglio**, il predetto decreto n. 63/2013 dispone:

1. la **proroga fino al 31/12/2013** della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000,00 per unità immobiliare;
2. la **proroga fino al 31/12/2013 della detrazione IRPEF/IRES** delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici **potenziata al 65%** (invece del 55%);
3. la proroga della detrazione (sempre al 65%) **fino al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni** di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;
4. l'introduzione della **detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici A+**, se connessa ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di euro 10.000,00;
5. Detrazione del 65% per spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità.

# D.L. nr. 63/2013 convertito periodo temporale agevolazione 36% - 50%

1. la proroga fino al 31/12/2013 della detrazione IRPEF del **50 per cento** delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **euro 96.000,00** per unità immobiliare;

Detrazione  
36% - 50%


Articolo 16 bis TUIR detrazione 36%	Bonifici dal 1/01/2012 – 25/06/2012	} 96.000,00
Articolo 16 bis TUIR detrazione 50%	Bonifici dal 26/06/2012 – 31/12/2012	
Articolo 16 bis TUIR detrazione 50%	Bonifici dal 1/01/2013 – 31/12/2013	
Articolo 16 bis TUIR detrazione 36%	<del>Bonifici dal 1/01/2014 a seguire</del>	



ULTERIORE PROROGA con legge stabilità 2014

Restano **ferme**:


- **le categorie di interventi agevolabili**, elencati nell'art. 16 bis, comma 1 TUIR;
- gli **adempimenti** (fatture, bonifici ed indicazione dati catastali in dichiarazione)



# Risoluzione nr. 55/E del 07/06/2012

## Bonifici

- Il quesito rivolto all'amministrazione **finanziaria riguardava, tra l'altro, la mancata indicazione del riferimento normativo** nella causale dell'ordine che aveva disposto il bonifico, oltre agli altri elementi essenziali previsti dal citato decreto attuativo. Secondo l'Agenzia delle Entrate tali mancanze impedirebbero agli istituti di crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. nr. 78/2010 nei confronti delle imprese beneficiarie il pagamento.
- **Per questa ragione, la posizione dell'Agenzia delle Entrate, porta al mancato riconoscimento della detrazione del 36% - 50%, in capo alla persona fisica, ordinante il bonifico**, benchè in altre posizioni di prassi (cfr. **Risoluzione 15.07.2008 n. 300 e Risoluzione 07.08.2008 n. 353**) si era sostenuto che l'incompletezza dei dati del bonifico potesse essere sanata.



**Possibile riversamento della somma all'impresa e detrazione con bonifico corretto**



# Art. 16 bis, comma 1 TUIR 36% - 50% (1 di 4)



Nel limite di spesa di euro 96.000 in 10 anni

«Ristrutturazioni»  
Detrazione 36% - 50%

In pratica la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);
- **40%** per le **spese sostenute** dall'**1.1 2015 al 31.12.2015**.

Dal 2016 la detrazione torna a regime, 36%, con il limite di spesa di € 48.000.

# Art. 16 bis, comma 1 TUIR 36% - 50% - Nel modello 730 (2 di 4)

## Recupero edilizio nel Modello 730 2014

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)													
	ANNO			CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2006/2012/ 2013-antisismico	3			5	6	7	8	9	10		
E41	2013											.00	
E42												.00	
E43												.00	
E44												.00	

La colonna «Anno» distingue anche il limite del beneficio

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000,00 euro per le spese sostenute dal 2003 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

# Art. 16 bis, comma 1 TUIR 36% - 50% - Nel modello 730 (3 di 4)

## Recupero edilizio nel Modello 730 2014

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)													
E41	ANNO		CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobiliare	
	2006/2012/ 2013-antisismico				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10			
	<b>1/2/3/4</b>			4	5	6	7	8	9	10	<b>Data bonifico</b>	,00	
E42												,00	
E43												,00	
E44												,00	

### Colonna 2 per la percentuale applicabile lavori 2006/12/13

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
- '2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Chi presta assistenza calcolerà la detrazione nella misura del 65 per cento, su una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

# Art. 16 bis, comma 1 TUIR 36% - 50%

## - Nel modello 730 (4 di 4)

**Rimane l'obbligo di compilare la sezione III B per dati catastali**

### Esempio da istruzioni

Esempi di compilazione

**Esempio 1** Immobile A: intervento effettuato nel 2012  
Immobile B: intervento effettuato nel 2013

*Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro*  
*Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro*  
*Spese sostenute: 4.000 euro*


SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 85%)													
E	ANNO			CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2006/2012/ 2013-antibolometrico	2			Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		
E41	2012	2								2		6.000,00	1
E42	2012	3								2		7.000,00	1
E43	2013									1		4.000,00	2
E44												,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE															
N. ord. Immobile	Condominio	CODICE COMUNE			TU	SEZ. URB. COMUNE CATAST.	FOGLIO		PARTICELLA			SUBALTERNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
E51	1		H	5	0	1	U	A	3	3	3	4	5	/	2
E52	2		F	2	0	5	U		6	0	6	7	8	/	1

# Conservazione della documentazione - Provvedimento A.E. 2 novembre 2011 per controlli A.E. (1 di 2)

1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).



o autocertificazione con attestazione data inizio lavori, assenza titolo abilitativo e detraibilità interventi

2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.

3. Ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se dovuta. —> No dichiarazione ICI (risposta Video Forum Italia Oggi 2102)

4. Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Oltre, si ritiene, al consuntivo di riparto nominativo (attestazione amministratore)

## Conservazione della documentazione - Provvedimento A.E. 2 novembre 2011 per controlli A.E. (2 di 2)

5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.

8. Ricevute dei bonifici di pagamento.


Eliminazione comunicazione tecnico per spese superiori euro 51.645,69  
(Circolare AE 23.04.2010 n. 21, risposta nr. 1.1)

Chiarimenti già forniti nella prassi amministrativa

# Detrazione riqualificazione energetica - 55% - 65% (1 di 6)


Riqualificazione  
energetica degli edifici  
55% - 65%

Interventi finalizzati  
risparmio energetico



**65%** dal 06.06.2013 al 31.12.2014  
**50%** dal 01.01.2015 al 31.12.2015

Interventi su parti  
comuni di edifici  
condominiali



**65%** dal 06.06.2013 al 30.06.2015  
**50%** dal 01.07.2015 al 30.06.2016

- Stessi interventi di cui alla legge n. 296/06 art. 1, commi da 344 a 349
- Medesimi adempimenti (fatture, bonifici, e comunicazione ENEA)
- Beneficiari: persone fisiche ed imprese

# Detrazione riqualificazione energetica 55% - 65% D.L. n. 63/2013 convertito risparmio energetico (2 di 6)

Legge n. 296/06 art. 1, commi da 344 a 349

## Decorrenza nuove agevolazioni:

- Il testo approvato, invece, prevede l'entrata in vigore al 6 giugno 2013 per tutti gli interventi della legge introduttiva.
- Pertanto dal 6 giugno 2013 i bonifici bancari e postali effettuati per beneficiare della precedente detrazione del 55%, danno diritto alla detrazione maggiorata del 65%.

STESSE CASISTICHE CON **PROBLEMA DECORRENZA** A CAUSA DELLA MODIFICA DEL TESTO  
IN SEDE DI CONVERSIONE RELATIVAMENTE A:


- interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Chiarimenti con la circolare nr. 29/E del 18/09/2013  
Superato problema possibile diversa decorrenza



# Detrazione riqualificazione energetica 55% - 65% e termine dei maggiori benefici (3 di 6)

Novità 55% - 65%



Legge n. 296/06 art. 1, commi da 344 a 349


Dal 1° Gennaio 2016 singoli edifici

Detrazione al 36% e limite di euro 48.000 annue complessive

Dal 1° Luglio 2016 parti comuni e condomini

Detrazione al 36% e limite di euro 48.000 annue complessive

Con differenze su adempimenti ed aventi diritto quando, terminate le proroghe, la detrazione 55%-65% sarà ricompresa **nell'art. 16 bis, comma 1, lett. h)**



Interventi relativi alla **realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici**, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia

# Detrazione riqualificazione energetica 55% - 65%

## Modello 730 2014 (4 di 6)

Colonna 3 per definire la percentuale spettante su  
**lavori per spese 2013**

**Colonna 3 (Periodo 2013):** compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

'1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

'2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)									
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	
E61	1	2	3	4	5	6	7	8	
									,00
E62									,00
E63									,00

La **detrazione d'imposta**, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- **55 per cento**, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.


Per le spese sostenute dal 2011 al 2013 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in **cinque rate annuali**.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

# Detrazione riqualificazione energetica 55% - 65% - Adempimenti (5 di 6)

**Novità 55% - 65%**



Legge n. 296/06 art. 1, commi da 344 a 349

**L'agevolazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni:**

- Rateizzazione in 10 anni;
- Stessi soggetti beneficiari;
- Quattro **tipologie** di interventi;
- Obbligo invio ENEA della comunicazione dopo 90 gg fine lavori

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

# Detrazione 55% - 65% - altri adempimenti (6 di 6)

## SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

La documentazione deve essere conservata per il periodo in cui può essere attuata l'attività di accertamento

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO CIRCA LA RISPONDEZZA DEGLI INTERVENTI AI REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OVVERO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI (SCHEMA DI CUI ALL'ALLEGATO E DEL DECRETO)

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE

FATTURE E RICEVUTE FISCALI COMPROVANTI LE SPESE

DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN CASO DI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

**Dal 2008**  
Trasmettere all'ENEA **SOLO** per via telematica ottenendo ricevuta Informatica dopo la fine lavori

Se i lavori **non** sono conclusi

Invio comunicaz. monitoraggio entro 31/03 anno successivo

Art. 5, c. 4 bis  
D.M. 19/02/2007

**Dal 2008: Pannelli solari, finestre e infissi basta la certificazione del produttore. NO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

4-bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.

# Comunicazione monitoraggio spesa (1 di 2)

- Detrazione del 55% per le spese che proseguono
- per più periodi di imposta

## **Circolare nr. 21/E punto 3.5**

### LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tale obbligo è stato introdotto dall'art. 29, comma 6, decreto legge 29/11/2008, n. 185, per consentire il monitoraggio dell'onere a carico dello Stato per ciascun esercizio finanziario. Poiché la norma non disciplina ipotesi mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che:

- l'omesso invio del modello di comunicazione;
- la mancata osservanza del termine del 31 marzo;

non comportino la decadenza dal beneficio ma si applica una sanzione

# Comunicazione monitoraggio spesa (2 di 2)

Detrazione del 55% spese che proseguono per più periodi di imposta

**LA SANZIONE** (art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997  
(omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie)

Min. 258,00 Euro

Max. 2.065,00 euro.

Solo se sono state sostenute spese nell'anno  
ed i lavori non sono terminati

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

**NO remissione in bonis** art. 2, comma 1, DL 16/2012, secondo il chiarimento  
della **Circolare nr. 38/E del 2012, paragrafo 3.1**  
perché il mancato adempimento non comporta decadenza dal beneficio

# Comunicazione ENEA (1 di 3)

Adempimento Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni fine lavori

**Chiarimento Agenzia Entrate  
nella circolare  
nr. 13/E del 2013**



Rettifica risposta sito ENEA  
faq nr. 70 opzione per la  
remissione in bonis

Si chiede se può essere applicabile in questa fattispecie la disposizione di cui **all'art. 2, comma 1, D.L. 2/3/2012 n. 16**. In tale disposizione è previsto che la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinata all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale ..... omissis ....., è riconosciuta anche qualora tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza. A tal fine è comunque necessario che l'interessato:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- effettui la comunicazione o l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione "della prima dichiarazione utile";
- effettui "contestualmente" il versamento della sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 nella misura minima prevista (ossia, € 258), con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

# Comunicazione ENEA (2 di 3)

## Adempimento Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni fine lavori Circolare nr. 13/E del 2013 interpretazione restrittiva

*«Per quanto concerne, in particolare, il termine entro il quale l'adempimento in sanatoria deve essere effettuato, la citata circolare n. 38/E del 2012 ha precisato che il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso”.*

*Se, per esempio, il termine per l'invio della scheda informativa all'ENEA scade il 30 giugno 2013, l'adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012.»*

*RISPOSTA ENEA - 30 settembre anno successivo -*

*In virtù del disposto di cui sopra, si ritiene che **il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali.** In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, secondo le modalità di cui alla faq n°2, **entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.** Infine, per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 848 800444. 152*



# Individuazione «fine lavori» - circolare nr. 21/E del 2010, punto 3 (3 di 3)

- Decorrenza termine di trasmissione comunicazione ENEA

## Circolare nr. 21/E punto 3.1

Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il "collaudo", il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). A tal fine non può ritenersi valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

**90 Giorni da «fine lavori»**

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.



# **VIII° Modulo**

**Detrazioni mobili ed elettrodomestici**

# Argomenti trattati

## Il quadro E

- 1) Introduzione detrazione (limite euro 10.000) al 50% per acquisto mobili ed elettrodomestici;
- 2) Finalizzazione all'arredo di immobile «oggetto di ristrutturazione»;
- 3) Definizione di categorie di interventi «edilizi» a cui può accedere la nuova detrazione;
- 4) Detrazione vigente fino al 31/12/2014;
- 5) Modalità di pagamento simili alle spese per il 36%-50%.

Chiarimenti  
**circolare nr. 29/E**  
del 2013  
dell'Agenzia  
delle Entrate

### **D.L. nr. 63/2013**


## **oltre alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi sugli immobili**

- **36% - 50%** (recupero edilizio);
- **55% - 65%** (interventi finalizzati risparmio energetico).

Introduzione l'introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici A+, se connessa ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di euro 10.000,00;

# D.L. nr. 63/2013, chiarimenti di prassi e nuovo rigo Modello 730/2014

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)			
		SPESE ARREDO IMMOBILE	SPESE ARREDO IMMOBILE
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	1	2
		,00	,00



**Chiarimenti A.E. di prassi  
nella circolare nr. 29/E  
del 18/09/2013**

Orientamenti interpretativi  
su novità con “precondizione” per  
la fruizione detrazione sugli arredi  
ed elettrodomestici



**Artt. 14, 15, 16**  
Disposizioni di carattere fiscale  
modificative di quelle  
vigenti con ampliamento dei benefici  
(limiti ed aliquote)  
in essere per un periodo temporale  
limitato


## Detrazione mobili ed elettrodomestici – collegata ad alcune tipologie da art. 16 bis, comma 1 TUIR 36% - 50% (1 di 2)

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici **correlati** a «Ristrutturazioni»  
Detrazione 36% - 50%

Proroga anche per questa detrazione «finalizzata all'arredo dell'immobile»

Nel limite di spesa di euro 10.000 in 10 anni

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici di classe A+



**50%** fino al 31.12.2014

**Attenzione:** la detrazione si «ricollega» ad alcune tipologie di interventi di cui all'art. 16 bis) comma 1 TUIR.

**Chiarimenti circolare nr. 29/E 2013**



Possono beneficiare della vigente agevolazione le **spese** documentate e sostenute dal:


**6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014**

Bonifici, carte di credito, bancomat

# Detrazione mobili ed elettrodomestici – collegata ad alcune tipologie da art. 16 bis, comma 1 TUIR 36% - 50% (2 di 2)

## Collegamento «esclusivo» ad alcuni interventi

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici di classe A+



**50%** fino al 31.12.2014

In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di **manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- **necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, e di **ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

# Mobili ed elettrodomestici risposta Telefisco

**DOMANDA** 16) Tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 elenca "in sintesi" solo alcuni degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir, escludendo – ad esempio – le opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi. Dal momento che la norma istitutiva della detrazione (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) richiama tutto il comma 1 dell'articolo 16-bis, è possibile ritenere che l'elencazione contenuta nella circolare 29/E sia puramente esemplificativa e non tassativa?

La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, **non consente** di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380/2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici....



# Mobili ed elettrodomestici testo normativo

*“Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.”*

## **Altri chiarimenti:**

- **Cronologia spese (ristrutturazione e mobili) e collegamento funzionale con appartamento**
- **Modalità di pagamento**
- **Tipologia beni acquistati detraibili**
- **Soggetti che possono fruire dell'agevolazione**

**Chiarimenti circolare nr. 29/E 2013 ed altre precedenti**

# Detrazione mobili ed elettrodomestici cronologia spese e collegamento

Cronologia spese  
(ristrutturazione e  
mobili) e collegamento  
funzionale con  
appartamento

Collegamento funzionale con gli  
interventi di ristrutturazione

Sì lavori di rifacimento bagno e detraibile  
acquisto divano salone

Il **collegamento** richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici **nuovi** per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione **deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.**

**Non richiesta una cronologia di  
sostenimento spese edili e mobili**

La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma **non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione** (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010).

**Spese «ristrutturazione» dal 26 giugno 2012** (data di entrata in vigore dell'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 83/2012)

# Esempio successione spese

Decorrenza lavori edili collegati ai mobili

## Esempio lavori già terminati

Inizio lavori 20/09/2012	Autocertificazione	
Fatture per manutenzione straordinaria singola unità immobiliare ex art. 16-bis) comma 1, lett. b) TUIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bonifico di acconto 30/09/2012</li> <li>Bonifico di acconto 10/10/2012</li> <li>Bonifico per saldo 30/10/2012</li> </ul>	
Fine lavori 30/10/2012		
Fattura per acquisto divano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bonifico 2/06/2013</li> </ul>	<b>No</b> detrazione art. 16, comma 2, D.L. nr. 63/2013
Possono beneficiare della vigente agevolazione le <b>spese</b> documentate e sostenute dal: <u><b>6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014</b></u>		
Fattura per acquisto lavatrice, frigorifero e congelatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bonifico 30/07/2013</li> </ul>	<b>Si</b> detrazione art. 16, comma 2, D.L. nr. 63/2013

# Detrazione mobili ed elettrodomestici

## Modalità di pagamento (1 di 2)

**Modalità pagamento**

Detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, ed elettrodomestici

- comunicato stampa AE del 4 luglio 2013

Come avere diritto alla detrazione - I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con successive comunicazioni saranno forniti ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione.



# Detrazione mobili ed elettrodomestici

## Modalità di pagamento (2 di 2)

### Modalità pagamento

- **Circolare nr. 29/E del 18/09/2013** in aggiunta al comunicato stampa AE del 4 luglio 2013

- **Bonifici**
- **Carte di credito e debito (bancomat)**

Nel primo caso rimane fermo l'obbligo, da parte di banche o poste di operare la ritenuta d'acconto del 4%, introdotta dall'art. 25 del DL nr. 78/2011.

Sotto il profilo della conservazione della documentazione per i possibili controlli, da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente dovrà esibire:

1. le ricevute dei bonifici, (per i quali deve essere utilizzato lo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione del 36%/50)%;
2. le ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat, e relativa documentazione di addebito sul conto corrente;
3. le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

# Detrazione mobili ed elettrodomestici tipologia beni (1 di 2)

## Tipologia acquisti

L'agevolazione spetta, oltre che per l'acquisto di mobili, anche per l'acquisto di:

- ▣ grandi elettrodomestici, purchè rientranti nella categoria A+ o A per i forni;
- ▣ apparecchiature per le quali è prevista l'etichetta energetica (ossia apparecchi a basso consumo);
- ▣ le spese agevolabili sono individuate in quelle sostenute dal 6.6.2013 (data di entrata del Decreto in esame).

## LIMITI

Va evidenziato che l'importo massimo della spesa agevolata (EURO 10.000), si aggiunge alla soglia massima di EURO 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio.

# Detrazione mobili ed elettrodomestici tipologia beni (2 di 2)

Tipologia  
acquisti

A titolo esemplificativo tra i **“mobili”** agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

## **“grandi elettrodomestici”**

Per quanto riguarda l'individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

# Detrazione mobili ed elettrodomestici altri chiarimenti di prassi (1 di 2)

Detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, ed elettrodomestici

- Chiarimenti di prassi già forniti circolare nr. 21/E 2010

Con la *Circolare 16.07.2009 n. 35* l'Amministrazione finanziaria ha illustrato il contenuto dell'agevolazione elencando i beni per i quali è possibile riconoscere l'agevolazione, mentre con la *Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2*, si sono forniti ulteriori chiarimenti con risposte inerenti singoli quesiti.

## **10.000 euro su più aventi diritto ed immobili oggetto di intervento**

se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è comunque calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (ad esempio due comproprietari che provvedono all'acquisto degli arredi relativi all'appartamento ristrutturato);

se il contribuente ha effettuato lavori che danno diritto al 36% su più appartamenti, il bonus arredi spetta per ciascuno di essi (in pratica, per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le relative spese sostenute fino all'importo massimo di 10.000,00 euro).



# Detrazione mobili ed elettrodomestici altri chiarimenti di prassi (2 di 2)

- Chiarimenti di prassi già forniti circolare nr. 21/E 2010

## **Aventi diritto ed obbligo di «doppia» fattura:**

- **Lavori edili (36%-50%)**
- **Mobili ed elettrodomestici**
- **No detrazione se un coniuge ha fatture 50% e l'altro fattura mobile**

Da ultimo sempre con la *Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5* è stato chiarito che, qualora le fatture d'acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione del 36%, l'agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nella diversa ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, l'agevolazione non compete al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.

# Detrazione mobili ed elettrodomestici Modello 730 2014

## Istruzioni modello 730/2014 Nuovo rigo E 57 sezione III C del Quadro E

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)			
		SPESE ARREDO IMMOBILE	SPESE ARREDO IMMOBILE
		<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	10.000,00	10.000,00

Rigo E57 colonne 1 e 2 (Spese arredo immobili ristrutturati) – Compilare una colonna per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. Indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale.

## Con rateizzazione in 10 anni nel prospetto di liquidazione Modello 730-3 - nuovo rigo 30

29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	50% di rigo E 57 ed 1/10	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00




# **IX° Modulo**

**Altre detrazioni  
Quadro E**

## Il quadro E

- Novità 2013 in tema di oneri;
- Detrazioni varie;
- Spese sanitarie;
- Interessi passivi su mutui;



Alla luce delle  
pronunce  
di prassi  
dell'Agenzia  
delle Entrate

## Quadro E - Novità 2013 in tema di oneri

- viene riconosciuta una nuova detrazione d'imposta, pari al 19% della spesa sostenuta per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- è stata **elevata dal 19% al 24% la detrazione relativa alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici;**
- viene estesa la detrazione del 19% anche alle erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria;
- **per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni la detrazione del 19% può essere applicata su un importo massimo di spesa di euro 630,00;**
- sarà possibile portare in deduzione dal reddito complessivo e fino all'importo di euro 1.032,91, le somme versate quali erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana (oltre che poter loro destinare anche l'otto per mille dell'IRPEF).

# Quadro E - Premi di assicurazioni 19% (1 di 2)

- per i **premi di assicurazione** sulla vita e contro gli infortuni la **detrazione del 19%** su un **importo massimo di spesa di euro 630,00**;

QUADRO E ONERI E SPESE												
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%												
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1		Rateazione (barrare la casella)	2	SPESE SANITARIE	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00		
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO			<input type="checkbox"/>		,00	E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA <b>12</b>	<b>630</b>	,00
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI					,00	E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00
E4	SPESE VEICOLI PER DISABILI		Numero rata	<input type="checkbox"/>		,00	E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			<input type="checkbox"/>		,00	E11	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA			<input type="checkbox"/>		,00	E12	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00

'12' per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. L'importo non deve complessivamente superare **630,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD.

## Quadro E - Premi di assicurazioni 19% (2 di 2)

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 12 del D.L. n. 102/2013 a copertura della cancellazione della prima rata dell'IMU per alcuni immobili, è stata prevista la riduzione graduale del tetto massimo di spesa detraibile per le polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000, che passa dai precedenti € 1.291,14 a € 630 per il 2013.

Tale tetto scenderà ulteriormente a € 530 a partire dal periodo d'imposta 2014. Le stesse soglie sono valide anche per le assicurazioni vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000

LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER I PREMI ASSICURATIVI		
ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014 E SUCCESSIVI
€ 1.291,14	€ 630,00	€ 530,00
€ 245,32 di detrazione	€ 119,7 Euro di detrazione	€ 100,7 di detrazione

# Quadro E - Nuove modalità di indicazione di alcuni oneri

**Righi da E8 a E12 - Altre spese:** indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 35 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 24 per cento. Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 24 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

QUADRO E ONERI E SPESE			
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%			
E1	SPESE SANITARIE <sup>1</sup>	Spese patologie esenti	SPESE SANITARIE <sup>2</sup>
			Rateazione (barrare la casella)
			Numero rata
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO		
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI		
E4	SPESE VEICOLI PER DISABILI		
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA		
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		
E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA
E11	ALTRE SPESE		CODICE SPESA
E12	ALTRE SPESE		CODICE SPESA



# Versamenti alle ONLUS – Detrazione 24% (1 di 3)

## SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 24 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da E8 a E12	42	Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici	da E8 a E12

QUADRO E ONERI E SPESE					
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%					
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1	SPESE SANITARIE 2	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO	Rateazione (barrare la casella) <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	E8	ALTRE SPESE <i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>
			<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI		<input type="text" value="0,00"/>	E9	ALTRE SPESE
			<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
E4	SPESE VEICOLI PER DISABILI	Numero rata <input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	E10	ALTRE SPESE
			<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	E11	ALTRE SPESE
			<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	E12	ALTRE SPESE
			<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>

**41 tetto 2.065**

**Opzione con possibile deduzione**



## Versamenti alle ONLUS - possibile opzione (2 di 3)

'41' per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2013 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

**in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le erogazioni liberali a ONLUS dal reddito complessivo (cfr. art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005 - Circolare AE 19.08.2005, n. 39). Con quest'ultima norma, il contribuente deve scegliere, con riferimento alla suddetta liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. Per ciò che riguarda le deduzioni è bene far presente che l'art. 14 D.L. 35/2005 (conv. con L. 80/2005) prevede una **deduzione nei limiti del 10 % del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro****

# Versamenti alle ONLUS - possibile opzione (3 di 3)

## Rigo E 26, codice «3»

'3' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

		CODICE	
		I	II
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	3	,00

## Quadro E - Erogazioni liberali a favore dei partiti politici

Nel 2013 il sig. Bianchi, residente a Milano, versa tramite bonifico bancario € 200,00 a favore del partito X, indicando, come causale di pagamento, la dicitura:

“erogazione liberale ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, D.P.R. n. 917/1986”.

Il partito X ha una propria rappresentanza al Consiglio regionale della Lombardia; il sig.

Bianchi ha diritto a fruire della detrazione del 24%: € 200,00 x 24% = € 48,00.


Pertanto, in sede di compilazione del Mod. 730/2014, per fruire della detrazione in esame occorre indicare nel Quadro E, Sezione I, righe da E8 a E12:

- a colonna 1: il codice spesa “42”, il quale identifica le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici.
- a colonna 2: l’importo versato (€ 200,00).

		CODICE SPESA	
<b>E8</b>	ALTRE SPESE	<i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>	<b>42</b>
			<b>200</b> ,00

## Quadro E - Principi generali

- Le detrazioni e le deduzioni sono ammessi **SOLO** se gli oneri sono stati sostenuti nel 2013 (principio di cassa)



# Quadro E - Spese detraibili anche se non per familiari a carico

'15' per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.



Le spese, per un importo non superiore ad euro 2.100,00 nei casi di non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana (detrazione per le c.d. "badanti"). In questo caso la spesa è detraibile anche se sostenuta per il familiare non fiscalmente a carico. In ogni caso il **teito massimo reddituale** per la spettanza del beneficio è fissato in euro **40.000,00**.

E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA 15	,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
E11	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
E12	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00

Detrazione per chi ha assunto l'addetto

# Quadro E - Interessi passivi mutui

- Altre eccezioni/detraazioni

Le spese relative agli interessi passivi corrisposti per l'acquisto dell'abitazione principale in relazione ad un mutuo contratto successivamente al 1993 sono detraibili anche per la quota del coniuge fiscalmente a carico (rigo E7)

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	
----	---	--

Detrazioni integrale per un intestatario/mutuatario

condizione

- Entrambi mutuatari ed uno fiscalmente a carico dell'altro;
- Esclusa la detrazione per il coniuge NON intestatario del mutuo che ha il coniuge a carico

# Quadro E - Spese mediche portatori di handicap anche non a carico

- Altre eccezioni/deduzioni

Le spese mediche e quella di assistenza specifica dei portatori di handicap sono deducibili se sostenute a favore di familiari ed anche se **non** fiscalmente a carico (rigo E25)

E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	,00
-----	---	-----

Deduzione per il soggetto che sostiene la spesa

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono, ad esempio, quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;

**NON** QUELLE CHIRURGICHE, PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, PROTESI DENTARIE  
(RIGO E 1)



# Quadro E - Esempio

Due tipologie di spese nell'interesse del disabile

Esempio:

Madre disabile non fiscalmente a carico (assenza ritenute) e spesa sostenuta dal figlio.

- euro 4.800,00 per retta di ricovero di cui 1.560,00 trattamenti di fisioterapia (assistenza specifica);
- euro 920,00 spese dentistiche.

E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	1.560,00
-----	---	----------

		SPESE SANITARIE	
		1	2
E1	SPESE SANITARIE	0,00	0,00
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO		
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI		0,00

Euro 3.240,00  
(euro 4.800,00 – euro 1.560,00)  
mai detraibili/deducibili

Se la madre fosse stata fiscalmente a carico euro 920,00 al rigo E 1, colonna 2

# Quadro E - Spese mediche deducibili portatori di handicap

Risposta nr. 3.1 circolare nr. 39/E 2010

Deduzione per il soggetto che sostiene la spesa anche se la fattura è intestata al **disabile ricoverato** con annotazione sulla fattura

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato.

Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	3.530,00
	Codice	

**Mod. 730/14  
familiare**

**Fattura euro 8.530,00 intestata al disabile ricoverato;  
Importo sostenuto da disabile euro 5.000,00;  
Importo pagato dal familiare euro 3.530,00**

Con annotazione  
per la voce  
"spese di assistenza riabilitativa"



# Quadro E - Spese sanitarie

E1	SPESE SANITARIE	DETERMINATE PATOLOGIE	
		1	2
		,00	(vedere) ,00

Oneri e spese


Rigo E1 colonna 2 **Spese sanitarie**

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d'imposta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

- A. Prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- B. acquisto di medicinali (anche omeopatici);
- C. prestazioni specialistiche;
- D. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- E. prestazioni chirurgiche;
- F. ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici;
- G. trapianto di organi;
- H. cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- I. acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- J. acquisto o affitto di attrezzature sanitarie.

# Quadro E - Tipologie di scontrini ANNO 2013

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;



# Quadro E - Dispositivi medici (1 di 3)

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOS				
		DETERMINATE PATOLOGIE		
E1	SPESE SANITARIE	1	(vedere)	2
			,00	,00



NOVITA' SUI **dispositivi medici** **CIRCOLARE NR. 20/e DEL 13/05/2011**  
Nessun elenco disponibile. Solo elenco del Ministero della Salute per quelli di uso più comune

Non esistendo un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, per agevolare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circolare è stato allegato un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco, la circolare in esame precisa "... non si ha la necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE".

Anche confezione o scontrino con marcatura CE

# Quadro E - Dispositivi medici (2 di 3)



SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOS				
		DETERMINATE PATOLOGIE		
E1	SPESE SANITARIE	1		2
			,00	,00
			(vedere)	

**dispositivi medici** **CIRCOLARE NR. 20/e DEL 13/05/2011** Elenco di uso più comune

## 1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997

Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi

Montature per lenti correttive dei difetti visivi

Occhiali premontati per presbiopia

Apparecchi acustici

Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate

Siringhe

Termometri

Apparecchio per aerosol

Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa

Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia

Pannoloni per incontinenza

Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)

Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)

Lenti a contatto

Soluzioni per lenti a contatto


Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)

Materassi ortopedici e materassi antidecubito

## Quadro E - Dispositivi medici (3 di 3)

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOS				
E1	SPESE SANITARIE	1	DETERMINATE PATOLOGIE	2
			,00	(vedere) ,00

Ultime pronunce  
Agenzia Entrate



Problematica  
marcatura CE

**Circolare nr. 19/E del 1/06/2012 risposta 2.4**

Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “*prodotto con marcatura CE*”, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011.

Possibile attestazione del venditore

# Quadro E - Mutui ipotecari acquisto abitazione principale

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
----	---	-----

Oneri e spese – sez. I

Rigo E7 - interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

**Conferma limite euro 4.000.**


Tempistica e definizione di abitazione principale



# Quadro E - Spese interessi passivi acquisto immobile

Altre condizioni

- Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.



E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	.00
----	---	-----

Stesso presupposto della deduzione prima casa quadro B

- **Il contribuente può tuttavia autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici**; qualora per un contribuente esistano due abitazioni principali (perché è proprietario di due immobili, di cui uno abitato da lui e l'altro da un familiare) teoriche, dovrà considerare come propria abitazione principale quella in cui lui stesso dimora.

## Quadro E - Mutui ipotecari acquisto abitazione principale

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	.00
----	---	-----

- **Altre condizioni** che devono coesistere per avere diritto alla detrazione:
  - **Identità tra il soggetto acquirente e mutuatario** (stessa persona – no usufruttuario e no intestazione /pagamento del mutuo padre per figlio proprietario-)
  - **Esistenza di un contratto di mutuo** (art. 1813 c.c. - sono esclusi altri finanziamenti)
  - **Garanzia ipotecaria** (anche su immobile diverso);
  - Istituto mutuante residente in Italia o in U.E.;
  - Quietanze anno di riferimento (no scadenza rata ma pagamento).
  - Possibile detrazione per acquisto ulteriore porzione unità immobiliare “prima casa” (circolare n. 108/e del 3 maggio 1996)

# Quadro E - Spese interessi passivi acquisto immobile

- La detrazione per interessi passivi e spese accessorie, derivanti da mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale spetta su di un importo massimo di euro 4.000,00.
- In caso di contitolarità del mutuo gli interessi vanno calcolati tenendo presente la data di stipula:
  - fino al 31/12/92 l'importo va riferito a ciascun cointestatario
  - dopo il 1/1/93 il limite è riferito complessivamente

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	.00
----	---	-----

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. E' necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

## **NON RILEVA LA QUOTA DI PROPRIETA' ACQUISTATA**

Ad esempio coniugi 65% e 35% nel rogito e mutuo cointestato – detrazione degli interessi al 50% salva la necessaria, **eventuale parametrizzazione**

Ad esempio immobile intestato a tre soggetti (fratelli) ma due solo mutuatari – detrazione interessi al 50% per questi ultimi, salva la necessaria, **eventuale parametrizzazione**.

# Quadro E - Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

La detrazione del 19% prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, **è ora estesa anche alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria** (art. 10, comma 3, D.L. n. 104/2013 - Decreto istruzione).

Tali erogazioni devono essere indicate nei righi da E8 a E12 col codice 31

QUADRO E ONERI E SPESE										
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%										
E1	SPESE SANITARIE	1	Spese patologie esenti	.00	2	SPESE SANITARIE	.00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	.00
			Patologia (barrare la casella)							
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO							E8	ALTRE SPESE	.00
									vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	
									CODICE SPESA	31

# Quadro E - Erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

E' riconosciuta una detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, da indicare nei righi da E8 a E12 col codice 35.

La detrazione, introdotta dall'art. 1, comma 524, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

QUADRO E ONERI E SPESE					
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%					
	Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		
	1		2		
E1	SPESE SANITARIE	.00	Fatturazione (barrare la casella)	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO		.00	E8	ALTRE SPESE
					vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni
					CODICE SPESA <b>35</b>
					.00

## Quadro E - Altre erogazioni liberali

Da quest'anno è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di € 1.032,91 per ciascun ente, le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Unione Buddhista Italiana;
- dell'Unione Induista Italiana;

oltre che quelle a favore delle altre istituzioni religiose finora individuate. Tali erogazioni dovranno essere indicate nel Rigo E24:

<b>E24</b>	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00
------------	---	-----

## Quadro E - Somme restituite al soggetto erogatore (1 di 3)

Per le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che le ha erogate, l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi (art. 1, comma 174, Legge n. 147/2014 - Legge di Stabilità 2014).

Nel modello 730/2014 è possibile indicare l'importo al rigo E26 con il codice «5». In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente, anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

		CODICE	
<b>E26</b>	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1 5	2 ,00

## Quadro E - Somme restituite al soggetto erogatore - verifica CUD (2 di 3)

Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2

130

Le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014, al fine di tenere conto della novità normativa prevedono che, nel **campo 130** (di nuova istituzione) debba essere indicato:

- **l'importo complessivo degli oneri sostenuti di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d - bis) del TUIR che non è stato dedotto** dai redditi indicati nei campi 1 e 2.

L'ipotesi potrebbe riguardare una somma consistente recuperata al lavoratore, abbinata ad un'incapienza del reddito certificato nel CUD.

		CODICE	
<b>E26</b>	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1 5	2 ,00



# Quadro E - Somme restituite al soggetto erogatore - verifica CUD (3 di 3)

Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2	
130	

CG	Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi ovvero chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.
----	---

Poiché in presenza di tali somme non dedotte (campo 130 compilato), il lavoratore può alternativamente:

- dedurre tali somme dal reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi;
- chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto;

le istruzioni alla compilazione del modello CUD 2014 precisano che il sostituto d'imposta ne dovrà dare indicazione nel campo Annotazioni, utilizzando il **codice CG**, anch'esso di nuova istituzione.

E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE		,00
		1	2	
		5		

## QUADRO E – Contributi versati a consorzi obbligatori (1 di 2)

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013](#), ha fornito indicazioni sulla possibilità di deduzione dal reddito dei contributi versati a consorzi obbligatori in relazione ad un immobile soggetto ad IMU.

Il contributo in esame infatti è deducibile se il reddito fondiario dell'immobile su cui grava, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Il problema della deducibilità si era posto in particolare per gli immobili non locati.

L'immobile non locato è comunque produttivo di reddito e la non concorrenza al reddito complessivo deriva dall'assoggettamento ad IMU la cui base imponibile deriva dalla rendita catastale. Per gli immobili non locati e non affittati, infatti, l'IMU prende il posto dell'Irpef.

## QUADRO E – Contributi versati a consorzi obbligatori (2 di 2)

L'Agenzia delle entrate nella [risoluzione 44/E](#) afferma che i contributi versati ai Consorzi di bonifica sono deducibili se:

“in assenza dell'IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.”

L'IMU non è deducibile da Irpef per cui non si verifica la deduzione neppure indiretta.

**I contributi obbligatori versati ai consorzi sono perciò deducibili.**

Tale orientamento interpretativo **non si estende agli immobili locati ed assoggettati a cedolare secca**. Il regime della cedolare secca pur essendo sostitutivo dell'Irpef, è facoltativo e come tale consente di effettuare una valutazione di convenienza tra la tassazione ordinaria Irpef che consente la deduzione dei contributi versati ai consorzi di bonifica e la cedolare secca.



# **X° Modulo**

**Quadro D**  
**Altri redditi**

# Argomenti trattati

- Compilazione quadro D;
- Principali casistiche;
- Plusvalenze da cessione immobili e terreni,

# Quadro D

QUADRO D - ALTRI REDDITI									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			,00	,00				,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO			TIPO DI REDDITO	REDDITI				
								,00	,00
D4	REDDITI DIVERSI			TIPO DI REDDITO	SPESE				
								,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE			TIPO DI REDDITO	REDDITI				
								,00	,00
SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA									
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE	
					,00	,00	,00		
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2013 e altri redditi a tassazione separata	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO				RITENUTE
					,00				,00

## 11. QUADRO D - Altri redditi

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

# Rigo D3 - Lavoro autonomo non professionale

QUADRO D ALTRI REDDITI									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			,00	,00				,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	1/2/3						,00	,00
D4	REDDITI DIVERSI							,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE							,00	,00
SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA									
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute	
					,00	,00	,00		,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2012 e altri redditi a tassazione separata	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito			7 Ritenute	
					,00				,00

Nel rigo D3 indicare:

■ nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

Attività di lavoro autonomo **NON** professionale art. 53, comma 2 TUIR

# Rigo D4 - Redditi diversi

## Redditi diversi Tipologie ammesse

Rigo D4

D4	REDDITI DIVERSI	da 1 a 7		SPESE	
			,00	,00	,00

Nel rigo D4 indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, nonché altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
- '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- '7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici



# Rigo D4 - Redditi diversi

## RIVENDITA IMMOBILI NEL QUINQUENNIO

D4	REDDITI DIVERSI		<b>2</b>			SPESE			
					,00		,00		,00

Prezzo di cessione

Prezzo di acquisto

NON vanno dichiarati

- Immobili acquisiti per successione (se donazione, verificare possesso donante)
- Abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso
- Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%, versata dal notaio

# Lottizzazione / area edificabile

PLUS  
area edificabile



Corrispettivo  
cessione

–

Costo fiscalmente  
riconosciuto

Acquisto + oneri + ISTAT

*Opzione tassazione ordinaria*

PLUS  
lottizzazione



Corrispettivo  
cessione

–

Valore 5° anno  
precedente inizio  
lottizzazione

Acquisto gratuito (valore  
inizio lottizzazione)

Lottizzazione



Tendenzialmente più conveniente



Tendenzialmente non conviene rivalutare

# Lottizzazione / area edificabile

RM 319/E del  
24.07.08



Si considera terreno lottizzato **dalla data della stipula della convenzione**

*Momento anticipato*

# Lottizzazione e terreno edificabile

## Lottizzazione

MOD. 730/14 rigo D4

Cessione di terreno lottizzato

- corrispettivo di cessione: € 30.000
- costi: € 10.000

D4	REDDITI DIVERSI	1	30.000,00	SPESE	10.000,00		
----	-----------------	---	-----------	-------	-----------	--	--

## Terreno edificabile

MOD. 730/14 rigo D7

Cessione di terreno edificabile

- corrispettivo di cessione: € 30.000
- costi: € 10.000

Eventuale opzione tassazione ordinaria colonna 2

D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2013 e altri redditi a tassazione separata	6	TASSAZIONE ORDINARIA	2013	20.000,00			RITENUTE	
----	--	---	----------------------	------	-----------	--	--	----------	--

Anno in cui è sorto il diritto alla percezione

# Rigo D7 - Terreno edificabile

MOD. 730/14

## Rigo D7, colonna 4

Importo percepito –  
costo fiscalmente  
riconosciuto  
(anche da perizia)

Quadro  
RM  
UNICO

Indicazione in colonna 4 dell'importo  
della plusvalenza imponibile

### Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

	1	2	3	4	5	6	7
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2013 e altri redditi a tassazione separata	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO		RITENUTE
						,00	,00

# Rigo D5 - Redditi diversi ATTIVITA' LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

## Redditi da attività lavoro autonomo occasionali

Mario Rossi, docente di storia antica, viene chiamato a tenere un convegno in occasione dell'inaugurazione di un mostra  
 Compenso → € 1.000 (ritenuta 20% euro 200)  
 Costi documentati trasferta + vitto + alloggio → € 300

### MOD. 730 - rigo D 5

		SPESE		
D4	REDDITI DIVERSI	<input type="text"/>	,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	<b>2</b>	<b>1.000</b> ,00	<b>300</b> ,00
				<b>200</b> ,00

# Rigo D5 - Redditi diversi ATTIVITA' LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

## Redditi da attività lavoro autonomo occasionali

Mario Rossi, docente di storia antica, viene chiamato a tenere una serie di convegni in occasione di una celebrazione. Il compenso pattuito è € 7.500 (*anche trattenuta INPS su eccedenza € 5.000*).

		SPESE		
D4	REDDITI DIVERSI		,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	2	7.500,00	1.500,00

Recupero del contributo assoggettato a tassazione sotto forma di onere deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1 TUIR.

La quota di contributo previdenziale a carico del contribuente → € 175,00  
(calcolo:  $7.500 - 5.000 = 2.500 \times 21\% = 525 : 3 = 175,00$ )

va indicata nel **rigo E21, del quadro E (Sezione II)**:

### DIFFERENZA CON I CO.CO.PRO

		CSSN - RC veicoli	
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1	2
		,00	175,00

l'ammontare indicato a punto 1 della sezione dati fiscali del Modello CUD (che il contribuente riporta nel quadro C del Modello 730) è già al netto della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore.